

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXVII. SEDUTA

(Pomeridiana - notturna)

GIOVEDI - VENERDI 9 - 10 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: «Erezione a comune autonomo della frazione di Canneto e delle borgate S. Vincenzo, Culia, Pirrera, Sciaratore, Pomiciazzo, Lami, Castagna, Troffa, Montepilato, Campobianco, Porticello, Acquacalda del comune di Lipari» (462) (Annunzio di rinvio al Governo)

Pag. 5486

Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 5486, 5487, 5500, 5510, 5511, 5513, 5514
NICASTRO 5486, 5505
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste 5486, 5487, 5508
LA LOGGIA, Assessore alle finanze 5486, 5500
MONTALBÀNO, relatore di minoranza 5491, 5509
CRISTALDI, relatore di minoranza 5487, 5503, 5512
COLAJANNI POMPEO 5488, 5512
ALESSI 5488, 5497, 5501, 5506, 5510
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione 5488
CASTROGIOVANNI 5492, 5510
FRANCHINA 5493
NAPOLI 5495, 5504, 5513
STARRABBA DI GIARDINELLI 5504
FERRARA 5506
SAPIENZA 5506
LO MANTO 5507
GUARNACCIA 5508
BIANCO 5510
BENEVENTANO 5510
POTENZA 5512
RESTIVO, Presidente della Regione 5513
(Votazione nominale) 5511
(Risultato della votazione) 5511
Interrogazioni (Annunzio) 5485

La seduta è aperta alle ore 16,45.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

«All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere:

a) se è vero che è stato autorizzato un corso di qualificazione presso il costruendo Collegio S. Tommaso di Linguaglossa, affidandolo a privati non aventi i requisiti di legge;

b) se è vero che per dare inizio al corso stesso il Prefetto di Catania, senza che ricorressero giusti motivi di urgenza, è intervenuto con suo decreto estromettendo la ditta appaltatrice;

c) se l'Assessore non ritenga di evitare — nel concedere i corsi di qualificazione — che i privati realizzino proprie costruzioni a spese del pubblico erario — come pare avvenga nel caso che si denunzia — e con danno dei lavoratori, i quali vengono costretti in tal modo a prestare la loro opera con retribuzione minore di quella prevista dagli accordi sindacali». (1175) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

BONFIGLIO.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Annunzio di rinvio al Governo di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo (1^o) ha restituito alla Presidenza della Regione il disegno di legge: «Erezione a Comune autonomo della frazione di Canneto e delle borgate S. Vincenzo, Culia, Pirrera, Sciaratore, Pomiciazzo, Lami, Castagna, Troffa, Montepilato, Campobianco, Porticello, Acquacalda del Comune di Lipari», (462) non corredato della documentazione di rito, perchè il Governo provveda alla regolare istruzione della pratica, ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge comunale e provinciale.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia». (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 13; devono ora essere esaminati gli articoli aggiuntivi 13 bis e 13 ter.

NICASTRO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, noi siamo pronti a discutere gli articoli aggiuntivi 13 bis e 13 ter nonchè gli emendamenti all'articolo 6, la cui discussione è rimasta sospesa; così si completerebbe l'esame del titolo primo. Ritengo, però, che l'onorevole Assessore non sia pronto per tale discussione, poichè ieri mi ha detto che oggi si sarebbero discussi gli articoli 19 e 20.

E' opportuno, pertanto, che l'onorevole Assessore dichiari se è pronto a discutere gli articoli aggiuntivi 13 bis e 13 ter. Ove non sia pronto, noi saremmo disposti a discutere gli articoli 19 e 20.

PRESIDENTE. Dovremmo completare il titolo primo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Se lo Assessore dice che non è pronto, discutiamo l'articolo 19.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore alla agricoltura, la prego di manifestare il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La materia trattata negli articoli 13 bis e 13 ter è ancora allo studio. Preferirei, quindi, che venissero posti in discussione in altra occasione.

PRESIDENTE. Allora è rinviata la discussione degli articoli 13 bis e 13 ter degli onorevoli Franchina ed altri, dell'articolo 13 bis dell'onorevole Cristaldi e dell'emendamento Franchina ed altri aggiuntivo dopo il quarto comma dell'articolo 6, il cui esame, per precedente deliberazione, è stato abbinato a quello dell'articolo 13 bis degli onorevoli Franchina ed altri.

Si riprende la discussione del titolo terzo, a suo tempo sospesa per approvare l'articolo 13.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi abbiamo proposto un articolo aggiuntivo 20 bis. Tale articolo, però, non è legato alla sorte dell'articolo 20, perchè con esso noi proponiamo che, ove fosse applicata la tabella di scorporo e rimanessero ai proprietari, oltre a terre a coltura intensiva, terre a coltura estensiva, venga, per queste ultime, stabilito un limite. Il nostro articolo aggiuntivo 20 bis dovrebbe, quindi, essere posto in discussione prima dell'articolo 20, cioè come articolo 19 bis. Inoltre, poichè con esso si pone un limite di 150 ettari, dovrebbe essere posto in discussione prima dell'emendamento presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri, che pone un limite di 200 ettari.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Desidero parlare a titolo personale e fare un piccolo riassunto della situazione. Credo che si debba trattare, innanzi tutto, l'articolo 19 bis, già 20 bis, degli onorevoli Nicastro ed altri, con cui viene posto di nuovo, sia pure con particolarità e modalità diverse, il problema del limite della proprietà. In proposito, però, desidero ricordare che vi sono altri emendamenti concernenti lo stesso problema, e precisamente: l'articolo 19 bis Napoli ed altri, lo emendamento Franchina ed altri a tale articolo aggiuntivo e il comma aggiuntivo all'articolo 20 presentato dall'onorevole Alessi in subordinata, per il caso in cui non fosse appro-

vato l'altro suo emendamento soppressivo dei comma secondo, terzo, quarto e quinto dello articolo 20.

Bisognerebbe, perciò, concordare l'ordine di precedenza di questa discussione. Propongo, però, che questi emendamenti vengano esaminati con una discussione unica perchè il problema è di carattere unico.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste di manifestare in proposito il suo parere..

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Data la connessione dei vari emendamenti, il Governo non ha nulla in contrario a che se ne unifichi la discussione.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Anche il mio gruppo ritiene che la discussione dei vari emendamenti si debba unificare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Allora, è necessario sospendere la seduta per un quarto d'ora.

(La richiesta è appoggiata)

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli aggiuntivi a suo tempo presentati:

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

Art. 19 bis.

Limite di estensione nelle zone latifondistiche.

« Per le aziende ad economia latifondistica, tali dichiarate con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, da emettersi entro trenta giorni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, ove dalla applicazione delle percentuali di conferimento restasse al proprietario una estensione di terra arabile, superiore ai 200 ettari, il conferimento deve essere eseguito anche per la quota eccedente, per modo che non restino per ogni proprietario oltre 200 ettari, compresi gli aumenti disposti dall'art. 19.

Restano esclusi dalla superiore estensione i terreni di cui alla lettera a), b), c), d) del successivo art. 21 ».

— dall'onorevole Ferrara:

sostituire all'articolo aggiuntivo 19 bis Napoli ed altri il seguente:

Art. 19 bis.

Limite di estensione nelle zone latifondistiche.

« Per i terreni ad economia latifondistica, ove nell'applicazione delle percentuali di conferimento restasse al proprietario una estensione di terreno coltivabile superiore ai 150 ettari, il conferimento deve essere eseguito anche per la quota eccedente, per modo che non restino per ogni proprietario oltre 150 ettari, compresi gli aumenti disposti dall'articolo 19.

Restano esclusi dalla superiore estensione i terreni di cui alla lettera a), b), c), d) del successivo art. 21 ».

-- dall'onorevole Alessi (subordinato, per il caso di mancato accoglimento del suo emendamento soppressivo dei comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 20):

Aggiungere allo articolo 20 il seguente comma:

« In ogni caso, la estensione di terreni di tipo latifondistico, che, per effetto dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, resterà in proprietà del conferente, non potrà superare gli ettari centocinquanta, oltre agli aumenti dipendenti dall'applicazione delle norme contenute nell'art. 19 ».

Leggo, inoltre, l'articolo aggiuntivo (già 20 bis) presentato, prima della sospensione della seduta, dagli onorevoli Nicastro, Franchina, Adamo Ignazio, Montalbano, Cuffaro, Omobono, Potenza, Colosi e Mondello:

Art. 19 bis.

« Ove, per effetto dell'applicazione della tabella di scorporo, restino al proprietario, oltre che terreni classificati come agrumeti, vigneti, a coltura arborea o arbustiva specializzata, irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile, altri terreni, per una superficie eccedente i 150 ettari, il conferimento deve essere eseguito anche per la quota eccedente tale limite ».

Comunico, quindi, che gli onorevoli Colajanni Pompeo, Semeraro, Di Cara, Omobono,

D'Agata e Marino, hanno testè presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 19 bis.

« In ogni caso, la estensione di terreni di tipo latifondistico, che, per effetto dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, resterà in proprietà del conferente, non potrà superare gli ettari centocinquanta ».

Dichiaro aperta la discussione su questi emendamenti.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Signor Presidente, abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 19 bis dopo avere esaminato l'emendamento Alessi, presentato in via subordinata. Io ritengo che l'emendamento non sia stato presentato nella forma regolamentare, in quanto, pur essendo preminente, è stato presentato in via subordinata. Pertanto noi, con l'articolo aggiuntivo, abbiamo creduto giusto di fare nostra questa parte dell'emendamento. Ma, poichè è presente l'onorevole Alessi — il quale, se non ricordo male, ha dichiarato che l'emendamento poteva essere discusso prescindendo dalla subordinazione — noi non avremmo, se l'onorevole Alessi volesse presentare in tal senso il suo emendamento, alcuna ragione di insistere nel nostro emendamento. Pertanto, io invito esplicitamente l'onorevole Alessi a questo mutamento.

ALESSI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fatto personale e preciso che questo mio intervento ha questa caratterizzazione, perchè mi riservo di intervenire in modo più esplicativo in ordine alla motivazione dello emendamento che ho presentato; emendamento che mi pare, signor Presidente, debba essere discusso unitamente all'articolo aggiuntivo 41 bis da me proposto.

Signor Presidente, a me pare — non ho inteso l'emendamento Colajanni ed altri — che la questione che ci accingiamo a trattare stasera sia più importante, forse la principale di tutta quanta la riforma. Il dibattito di que-

sta sera avrà una importanza risolutiva su tutta la legge e probabilmente su tutta la legislatura. Ora, di fronte all'importanza sostanziale dell'argomento, mi pare che le questioni di procedura abbiano un valore assai secondario. Discutere l'emendamento Alessi prima dell'articolo 20 o l'articolo 20 prima dello emendamento Alessi, discutere gli emendamenti Ferrara, Franchina, Nicastro, Castrogiovanni e Napoli separatamente l'uno dall'altro mi pare un grave errore, mi pare, adirittura, che ciò potrebbe importare delle complicazioni notevoli. Io sono, invece, convinto...

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. È stato già detto che la discussione è unica.

ALESSI. Ed allora la questione sollevata dall'onorevole Colajanni non avrebbe più motivo.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Ai fini della votazione.

ALESSI. Prima discutiamo e poi votiamo.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. A nome della maggioranza della Commissione, devo eccepire, contro la presentazione degli emendamenti che sono in discussione, l'ostacolo della preclusione. Noi riteniamo che questi emendamenti siano già preclusi dalla manifestazione di volontà espressa dalla Assemblea nelle precedenti sedute. Ne darò brevemente e rapidamente la dimostrazione, ricordando quello che abbiamo fatto e quello che oggi si vorrebbe fare.

La questione del limite drastico da imporre alla proprietà è stata già affrontata da questa Assemblea quando sono stati presentati gli emendamenti degli onorevoli Cristaldi, Franchina e D'Antoni. Ricorderà l'Assemblea che l'onorevole Cristaldi aveva presentato un emendamento con il quale intendeva fissare il limite drastico di 50 ettari alla proprietà terriera. L'Assemblea ha esaminato questo emendamento e, dopo ampia discussione, lo ha respinto.

Un secondo emendamento è stato esaminato e largamente discusso, quello dell'onorevole Franchina, il quale aumentava il limite da 50 a 100 ettari, sempre come limite drastico, in-

quantoche diceva che in nessun caso si dovesse possedere più di 100 ettari. Anche su questo emendamento l'Assemblea ha espresso la sua volontà, respingendolo.

Dopo l'emendamento dell'onorevole Franchina ne è sorto un altro: quello dell'onorevole D'Antoni. La sostanza, il fondamento sociale, economico, giuridico, chiamiamolo anche così, di questo emendamento era perfettamente eguale a quello degli altri due, con la semplice differenza che, mentre il primo limitava a 50 ettari, il secondo a 100 ettari, il terzo emendamento dell'onorevole D'Antoni limitava la proprietà terriera a 150 ettari. Ma anche questo emendamento, dopo ampia discussione, è stato respinto.

Basterebbe questo semplice ricordo per dimostrare la volontà dell'Assemblea. Potrebbe bastare; ma, secondo me, non basta. Non basta, perchè c'è qualche cosa di molto più importante che preclude, ancora, l'esame di un emendamento avente lo stesso scopo, come è quello che è stato presentato adesso. Dopo aver respinto questi tre emendamenti, l'Assemblea ha esaminato l'articolo 18 del progetto presentato dal Governo e dalla Commissione, che escludeva ogni limite drastico; l'Assemblea, dopo aver respinto quegli emendamenti, ha approvato, invece, l'articolo 18, dimostrando di accettarne il contenuto, lo spirito e la formulazione.

Io dico che il fatto che l'articolo 18 sia stato approvato da questa Assemblea non fa che rafforzare il principio che noi oggi sosteniamo; quello della preclusione. Che cosa dice lo articolo 18 che questa Assemblea, bene o male, ha votato? « La proprietà privata compresa nel territorio della Regione, che ecceda l'estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti, è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono ». E basta!

NAPOLI. Appunto: « risultanti dagli articoli seguenti ».

DI CARA. E questo che dobbiamo discutere è un « articolo seguente ».

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. L'articolo seguente potrà essere discusso, secondo noi, se non è in contrasto col concetto fondamentale e lo spirito contenuto nell'articolo 18 bis, che è stato successivamente approvato. Indubbiamente l'articolo 18 bis fissa un limite alla proprietà terriera, ma esso

è determinato in un modo assai diverso da quello con il quale questo limite si voleva fissare negli emendamenti costantemente respinti. Infatti, mentre questi si ispiravano al criterio di un limite drastico per tutti indiscriminatamente, con carattere puramente obiettivo, l'articolo 18 bis, invece, fissa un limite variabile da soggetto a soggetto, con criterio di relatività subiettiva. La fissazione del limite massimo è stata determinata con una varietà individuale, attraverso il meccanismo di una tabella di scorporo. L'articolo 18 bis ha detto questo: il concetto del limite, accolto bene o male dalla Costituzione, è applicato necessariamente anche in Sicilia; ma non deve essere un limite uguale per tutti. Esso sarà, invece, determinato secondo una tabella di scorporo, il cui meccanismo è fondato sopra due imponibili: un imponibile complessivo e un imponibile medio. È, nel dire questo, l'articolo 18 bis è perfettamente aderente al principio costituzionale; perchè, se è vero che, secondo i principi adottati e proclamati dalla nostra Costituzione, la proprietà è soggetta ad un limite, non è affatto detto che tale limite deve essere drastico e uguale per tutti: anzi, è detto proprio il contrario, e cioè che la proprietà è sottoposta ad un limite che varia secondo le zone, secondo la diversa natura dei terreni da espropriare. Quindi, un limite fisso, che non tenesse conto delle zone (e, quando si dice zone, si intende zone dove esistono determinate colture), sarebbe indubbiamente anticonstituzionale. Invece, l'articolo 18 bis, mentre fissa un limite alla proprietà terriera — stabilendo in maniera precisa che al di là di un determinato gioco, attraverso le tabelle di scorporo, dell'imponibile complessivo con l'imponibile medio non si può trattenere la proprietà, ma la si deve conferire —, ha implicitamente ammesso due principi che sono perfettamente aderenti ai principi costituzionali. I due principi sono questi: che la proprietà individuale ha un limite e che questo limite cambia a seconda delle zone nelle quali l'individuo possiede dei terreni e a seconda della sua ricchezza desunta dell'imponibile. Dunque, da questo punto di vista, prescindendo dal fatto che la Assemblea ha accettato questi criteri e li ha votati favorevolmente con l'approvazione dell'articolo 18 bis, indubbiamente noi abbiamo una aderenza perfetta ai principi costituzionali.

E allora, se l'Assemblea ha già, durante lo esame di questa riforma agraria, stabilito, in

un articolo già approvato, che alla fissazione del limite della proprietà individuale si deve giungere attraverso una tabella di scorporo secondo le indicazioni e le norme dettate dallo articolo 18 bis, riprendere oggi la discussione e riprendere in esame il problema, che è già stato secondo noi risolto con l'approvazione dell'articolo 18 bis, significherebbe volere ritornare sopra un punto sul quale la volontà dell'Assemblea si è già manifestata nella maniera più chiara.

A parte, poi, il fatto che sono stati respinti tre emendamenti che imponevano un limite drastico, a parte il fatto che è stato approvato l'articolo 18 bis con il quale, praticamente, la Assemblea ha prescelto la via da seguire per operare la riforma agraria, c'è anche l'articolo 11 da noi approvato, che viene a concorrere, nel suo contenuto, con questi motivi che, secondo noi, determinano la preclusione all'esame degli emendamenti che si vogliono riproporre sotto forma diversa.

L'articolo 11 — lo voglio ricordare perché può anche sfuggire — detta norme speciali per i terreni che rimangono dopo lo scorporo; e, siccome il progetto siciliano di riforma agraria ha una fisionomia caratteristica, che si manifesta non soltanto attraverso il distacco della terra, ma anche attraverso la trasformazione della terra che rimane dopo il distacco, l'articolo 11, già approvato da questa Assemblea, dispone che i terreni non scorporati, quelli cioè che rimangono dopo l'operazione di scorporo, sono soggetti ad altre norme di trasformazione agraria, ad una disciplina diversa da quella dello scorporo. Con lo scorporo si preleva quanto viene stabilito in base alla tabella; ma poi, dopo che il proprietario è stato scorporato, il terreno che gli rimane è un terreno del quale egli non è più il proprietario assoluto, che può fare quello che vuole, poiché è soggetto ad una serie di norme molto gravi, che gli impongono un'onerosa trasformazione, rafforzata da gravissime sanzioni.

Quindi con l'articolo 11, già approvato, in relazione all'articolo 18 bis — non lo ripeterò mai abbastanza — abbiamo un'insuperabile situazione di fatto e di diritto: il proprietario, il quale ha subito una mutilazione, che gli ha sottratto una certa quantità di terra è obbligato, inoltre, a compiere la trasformazione nell'interesse di una maggiore produttività. Se questa trasformazione non compie per accidia o per incomprensione, egli subisce una ulteriore gravissima sanzione, che

consiste in un'ulteriore limitazione del diritto che gli è rimasto dopo lo scorporo.

Questo è quello che l'Assemblea ha approvato relativamente ai terreni che rimangono al proprietario dopo la mutilazione.

NAPOLI. Ma no! Questa brutta parola non l'abbiamo usata mai!

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. La parola « mutilazione » non è nella legge, la dico perché, in sostanza, ogni limitazione è una mutilazione. Comunque, questo non ha importanza; avrò pronunciato una parola antipatica, ostica a chi considera lo scorporo come una carezza, ... (ilarità.)

POTENZA. I poveri proprietari la sentono così!

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*... ma non facciamone una questione linguistica. Comprendo che l'onorevole Napoli ha fatto attenti studi su Basilio Puoti, assai noto per il suo purismo.

NAPOLI. Si tratta di leggere le parole scritte nella legge, non si tratta di Basilio Puoti! (*Animati commenti a sinistra*.)

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Puoti fu un purista; lei sarà pure un purista e l'apprezzo. Questo intendeva dire.

FRANCHINA. E' naturale; lei esprime il sentimento degli agrari!

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Ad ogni modo, non ripeterò qui quella parola, onorevoli colleghi della sinistra, se essa non vi piace. Per usarvi cortesia non la ripeterò. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di cose serie concernenti interessi veramente gravi, che occorre ben valutare e ponderare.

Riassumendo: col sistema dello scorporo tabellare in base all'imponibile, l'Assemblea ha già imposto una prima limitazione delle proprietà. Con le sanzioni per coloro che non ottemperino alla trasformazione della terra residua, ha imposto una seconda limitazione. Cosicché, ritentare oggi, attraverso un nuovo emendamento che sconvolge il sistema adottato, di creare un'altra limitazione drastica, uria apertamente contro il principio della preclusione.

Il volere riprendere in esame questo ponderoso problema, spostando le basi del sistema

già adottato dall'Assemblea, significa volere riproporre ancora una volta una discussione sopra un punto che, a nostro parere, è già superato.

Per questi semplici motivi — avevo promesso di essere breve e rapido e lo sono stato — la maggioranza della Commissione insiste nel considerare come preclusa una discussione che abbia il contenuto degli emendamenti proposti.

NAPOLI. Di tutti gli emendamenti?

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Sì.

COLAJANNI POMPEO. Lei è totalitario nella difesa degli interessi dei latifondisti!

BIANCO. Vogliamo frasi nuove!

COLAJANNI POMPEO. Non sono offensive; sono allusive!

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare, a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Non sono dello stesso avviso del Presidente della Commissione per l'agricoltura, che ha parlato a nome della maggioranza di essa. Per quanto riguarda la preclusione in base al contenuto dell'articolo 11, brevemente io dico che, se una preclusione vi fosse stata, essa avrebbe dovuto essere avanzata a suo tempo, anche quando si cominciò a discutere il titolo terzo del disegno di legge; non c'è dubbio che, se preclusione v'è adesso, v'era fin da allora; tale preclusione non può essere sorta dopo che sono stati respinti gli emendamenti proposti dalla minoranza all'articolo 18 del disegno di legge in esame; quindi non può preoccupare — ed io non me ne occuperò — una preclusione derivante dal disposto dell'articolo 11. Nè, d'altronde, a mio parere, si può parlare di una preclusione, originata, come la maggioranza della Commissione per l'agricoltura sostiene, dagli articoli 18 e 18 bis approvati da questa Assemblea. Ritengo, quindi, che preclusione non ve ne sia affatto.

In sostanza, l'Assemblea si è pronunciata contro il limite di superficie posto indiscriminatamente; ma, se esaminiamo il resoconto parlamentare, troveremo che tutte le argomentazioni contro il limite di superficie si ba-

savano esclusivamente o quasi esclusivamente sul fatto che si poneva una limitazione indiscriminata di superficie, tale cioè da comprendere sia i terreni a coltura estensiva che quelli a coltura intensiva. Sono stati soprattutto questi argomenti che hanno indotto parecchi deputati dell'Assemblea a parlare contro il limite di superficie; quindi, il fatto che siano stati respinti alcuni emendamenti tendenti ad un limite generico di superficie non può costituire preclusione alla presentazione di un emendamento che tenda a stabilire un limite di superficie esclusivamente per i terreni latifondistici, poichè proprio questo è stato il principale argomento addotto dalla maggioranza dell'Assemblea per opporsi al limite indiscriminato di superficie. Ma, a parte questo, v'è a mio parere una questione ancor più importante: ricordo che, al momento della discussione della votazione dell'articolo 18, sia l'onorevole Alessi, sia gli onorevoli Napoli e Ferrara espressamente chiesero se quella votazione costituisse preclusione o meno ai loro emendamenti e che il Presidente rispose affermando che preclusione non vi sarebbe stata. Io credo che il Presidente abbia fatto bene a rispondere in questo modo. Infatti, l'articolo 18 approvato dall'Assemblea stabilisce: « La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono ». Non ritengo, quindi, che si possa parlare di preclusione rispetto a questo articolo 18; ma neanche gli articoli successivi escludono che possa venire contemplato un limite di superficie per i terreni a coltura estensiva. L'articolo 18 bis, anch'esso approvato, stabilisce, infatti: « La quota di conferimento è determinata in base al reddito minicale complessivo riferito al 1° gennaio 1943, dei terreni di ciascun proprietario, ed al corrispondente reddito medio per ettaro, risultante dalla divisione del reddito dominicale per l'intera superficie. Le percentuali di conferimento da applicarsi a ciascun proprietario sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla presente legge e si applicano anche con riferimento ai redditi ed alla corrispondente superficie, relativa ai terreni posseduti nella Regione a titolo di enfeusis ».

A mio parere, neppure questo articolo può

dare luogo ad una preclusione degli emendamenti in discussione, perchè si può benissimo applicare il disposto dell'articolo 18 bis ai terreni a coltura intensiva ed imporre il limite di superficie per i terreni a coltura estensiva.

Insisto, quindi, perchè la Presidenza non accolga l'eccezione di preclusione avanzata dalla maggioranza della Commissione per la agricoltura e ricordo alla Presidenza che essa si è già pronunziata in merito, assicurando particolarmente agli onorevoli Alessi, Napoli e Ferrara, i quali lo avevano chiesto espresamente, che preclusione non ce n'era.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, prendo la parola esclusivamente sulla eccezione di preclusione, avanzata dalla maggioranza della Commissione per l'agricoltura.

ALESSI. Non spezzettiamo; trattiamo tutto l'argomento, non una parte soltanto.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Prima bisogna decidere sulla pregiudiziale.

CASTROGIOVANNI. L'Assemblea sarà chiamata a pronunziarsi sul merito; io prendo la parola sulla eccezione di preclusione avanzata dalla maggioranza della Commissione per l'agricoltura. E prendo la parola per parlare in senso contrario a tale richiesta, perchè, a mio modesto avviso, l'eccezione di preclusione non regge.

Onorevole Presidente della Commissione per l'agricoltura, io ho ascoltato molto attentamente la sua enunciazione di incostituzionalità, nella ipotesi che si contemplasse un limite di estensione per la zona particolare del latifondo; ma, appunto perchè l'ho ascoltata con molta attenzione, sono venuto ad una conclusione contraria alla sua, e cioè che, ove noi dimostrassimo di ignorare la zona particolare della quale si parla da secoli e che oggi siamo costretti a riesumare parlando di riforma agraria, ove nella nostra legge, ripeto, si ignorasse l'esistenza di una zona agraria particolarmente denominata «latifondo», tale nostra legge sarebbe in questo caso costituzionale perchè, come dice la Costituzione, la riforma agraria va prevista e va attuata con criteri produttivistici e con riferimento alle particolari zone agrarie.

NAPOLI. Alle regioni ed alle zone agrarie.

CASTROGIOVANNI. Noi abbiamo lungamente discusso, signori colleghi della Commissione, sulla nostra capacità legislativa nel settore ed abbiamo affermato che essa è completa e specifica perchè la Sicilia, rispetto ad una riforma agraria, si presenta, e con tutta ragione, in modo particolare e tale, quindi, da non potersi applicare in essa criteri della riforma Segni, appunto perchè nella nostra Regione vi è una zona particolare, denominata la zona del « latifondo », la quale ha bisogno di provvidenze, che la legge Segni giustamente ignora — ed è per tale ragione che noi non l'accettiamo — ma che nella nostra legge devono essere previste. Ove ciò non fosse, intuitivamente, immancabilmente, io per primo giudicherei incostituzionale la nostra legge di riforma agraria, se ignorasse questi particolari connessi alla soluzione del problema del latifondo siciliano.

Una nostra legge che ignorasse il problema del latifondo verrebbe a rappresentare un provvedimento legislativo fallito prima ancora di nascere.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ci pensa la tabella; guardi le ultime colonne della tabella!

Voci dalla sinistra: Non si agiti!

CASTROGIOVANNI. Quanto, poi, all'eccezione di preclusione basata su motivi specifici, e cioè, per esempio, sull'articolo 11 già votato, io mi permetto di ricordare a me stesso — certamente voi lo ricordate bene — che l'articolo 11 stabilisce una penalità per non avere ottemperato agli obblighi di miglioramento; la conseguenza è che l'essersi l'Assemblea pronunciata in senso favorevole ad una particolare sanzione per inadempimenti evidentemente non può comportare — io non vedo come si possa dedurlo — che l'Assemblea abbia inteso ignorare la zona particolare del latifondo siciliano ed abbia voluto precludere la statuizione di limiti in questa particolare zona. Nè, d'altronde, leggendo l'articolo 18 approvato, io ritengo che reggano le vostre argomentazioni — almeno io non le condivido — intese ad affermare che l'Assemblea si è pronunciata per il sistema della tabella e solo per tale sistema. Se non erro, voi avete affermato che, pronunciandosi per la tabella, automaticamente essa abbia escluso qualsiasi altro sistema. No, colleghi; rileggerò l'articolo 18, e per me stesso e per l'Assemblea, perchè se ne traggano le conclusioni del caso:

« La proprietà privata compresa nel territorio della Regione che ecceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono ».

NAPOLI. « ...che seguono »!

CASTROGIOVANNI. Ora, in una pluralità di modalità, di criteri e di « articoli seguenti », non ritenete, colleghi della Commissione, che l'Assemblea — peraltro, lo abbiamo detto e proclamato da questa tribuna infinite volte — abbia voluto dire che i criteri di conferimento dovranno essere molteplici, che le modalità e gli articoli relativi devono essere parecchi, che le « disposizioni che seguono » devono essere più d'una, non solamente la disposizione contenuta nell'articolo 18 bis?

Ora, signori colleghi, indubbiamente voi potrete pure insistere in questa vostra eccezione di preclusione degli emendamenti; ma sinceramente debbo dirvi che non credo che i vostri argomenti possano persuadere l'Assemblea e mi auguro che l'Assemblea non li accolga, giustappunto perchè accettare la preclusione significherebbe che questa Assemblea non intende riconosce che in Sicilia vi è un latifondo. Ed io penso che, se questa Assemblea, nel votare una legge sulla riforma agraria, dicesse che nella Sicilia non vi è un latifondo, sinceramente, debbo dirlo, questa Assemblea non ci farebbe una bella figura, perchè l'argomento è noto a tutti, è dibattuto da secoli ed è tuttora una realtà, una dolorissima realtà. Pertanto, io non credo che la Assemblea regionale siciliana vorrà ignorare il problema del latifondo siciliano.

FRANCHINA. Chiedo di parare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Devono parlare due oratori *pro* e due *contro*. Già hanno parlato due *contro*.

NICASTRO. Signor Presidente, ha parlato uno solo, perchè l'onorevole Montalbano è intervenuto per la minoranza della Commissione.

ALESSI. Io pure intendo parlare *contro*.

NAPOLI. Peraltro, gli emendamenti di cui si vuol sostenere la preclusione appartengono a tanti titolari; per cui almeno due per ogni emendamento possono parlare.

POTENZA. Allora tutta l'Assemblea vuole parlare *contro*; se si votasse e si lasciassero isolati i proponenti dell'eccezione, si farebbe più presto.

ALESSI. I proponenti hanno presentato gli emendamenti secondo diverse configurazioni, alcune delle quali possono non entrare negli argomenti addotti per sostenere la preclusione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchina.

FRANCHINA. Signor Presidente, io ritengo che tutti e tre i motivi addotti dall'onorevole Papa D'Amico per sostenere una preclusione spuntata all'ultimo momento, siano del tutto infondati. Seguirò lo stesso ordine adottato dall'onorevole Papa D'Amico.

Ha detto l'onorevole Papa D'Amico che un primo motivo di preclusione deriverebbe dal fatto che si siano votati e respinti l'emendamento Cristaldi, l'emendamento del Blocco del popolo e l'emendamento dell'onorevole D'Antoni all'articolo 18. Ora è evidente, io credo, che sarebbe poco serio il volere insistere su questo primo motivo, perchè sia lo emendamento Cristaldi (che proponeva un limite indiscriminato di 50 ettari e che con la seconda parte dello stesso articolo semmai diminiva la limitazione laddove si trattasse di colture intensive) sia l'emendamento proposto dal Blocco del popolo (che stabiliva tre tipi di limitazioni, tre limiti alla proprietà terriera: uno alla coltura estensiva, in 100 ettari, un secondo di 50 ettari per le colture di agrumeti e irrigui, ed un terzo di 75 ettari per le colture specializzate), sia, infine, l'emendamento D'Antoni (il quale sosteneva il limite generico della proprietà a 150 ettari) avevano un contenuto ed una portata nettamente distinti da quelli degli emendamenti oggi presentati. E gli emendamenti presentati oggi sono i seguenti: emendamento Nicastro ed altri, inteso a stabilire il limite della proprietà più specificatamente a coltura estensiva, ed in cui sono dettagliatamente descritte le esclusioni della coltura arborea, dei vigneti, degli agrumeti e dei terreni irrigui; secondo tale emendamento, la proprietà a coltura estensiva non devono superare il limite di 150 ettari, cui naturalmente vengono ad essere aggiunti tutti i terreni esclusi in precedenza, e cioè vigneti, agrumeti, etc..

FERRARA. Anche il mio prevede un limite di 150 ettari.

FRANCHINA. Ce n'è un'altro con un limite di 200 ettari. Comunque, è questa una questione che potrà sorgere in occasione della votazione dei singoli emendamenti. Quello che adesso importa affermare è che tutti gli odierni emendamenti (Nicastro ed altri, Ferrara, Alessi, Napoli ed altri) propongono questioni mai votate da questa Assemblea, perché questa Assemblea ha votato unicamente contro l'imposizione di un limite generico alla proprietà terriera. Quindi, il primo argomento addotto dall'onorevole Papa D'Amico non regge assolutamente.

Quanto alla questione dell'articolo 18, mi sembra ovvio che quanto hanno prospettato gli onorevoli Montalbano e Castrogiovanni sia di un'evidenza palmare. In quell'articolo si dice che per il limite si tiene conto di tutte le disposizioni che seguiranno.

E' questa un'evoluzione generica che ha bisogno di una sua specificazione. Nè può sostenersi il contrario, perché, ove si intendesse farlo, sarebbe come se, ad esempio, l'onorevole Papa D'Amico, eremito professore di diritto, si opponesse alla ammissione di una attenuante nella valutazione di un reato, dicendo: « No, il delitto è genericamente previsto in questo senso; la norma stabilita non può subire alcuna eccezione e, quindi, non si possono fare deroghe di sorta, poichè esse sarebbero incompatibili con la norma stessa ». Mi sembra che tutto questo non regga.

Più chiara ed apparentemente più seria è la obiezione di una incompatibilità con l'articolo 11 già approvato e che potrebbe sembrare in contrasto con alcuni emendamenti proposti, poichè la riduzione della proprietà estensiva a 150 ettari potrebbe aver luogo anche ove siano state compiute opere di trasformazione; e questo potrebbe porre nel nulla la sanzione prevista nell'articolo 11, nel senso che la proprietà estensiva sarebbe ridotta a 150 ettari in ogni caso e non soltanto ove non siano state compiute le trasformazioni. Ma anche in questo caso, la preclusione si rivela soltanto apparente, perché esistono altri terreni, quelli cioè a coltura non estensiva, latifondista e non specializzata, secondo i termini adottati dai proponenti. Non è affatto vero, quindi, onorevole Papa D'Amico, che l'articolo 11, il quale ha un suo oggetto specifico e particolare dettato dalla esigenza di pervenire alla tra-

sformazione, possa essere invocato per dire: « qualora venisse approvato uno degli emendamenti in esame, praticamente sarebbe cancellata la sanzione prevista nell'articolo 11 poichè, si faccia o non si faccia il lavoro di trasformazione, il limite sarà sempre di 150 ettari ». Ebbene, non è affatto così perché al limite di 150 ettari per il lavoro di trasformazione bisogna aggiungere tutti gli altri terreni che non fanno parte della particolare denominazione di terreni compresi negli emendamenti in esame.

Ma io ritengo che, per la serietà dell'Assemblea, a parte la consistenza sostanziale delle obiezioni fatte per sostenere la tesi della preclusione, il motivo più valido per opporsi alla preclusione stessa sia originato da una questione procedurale. Io ricordo esattamente che, allorquando l'onorevole Alessi, propose il suo emendamento all'articolo 20 e ritirò la subordinata in ordine al limite, contenuta nello stampato che ci era stato distribuito (*dissensi dal centro*), domandò al signor Presidente se la discussione sull'emendamento Cristaldi e su quello del Blocco del popolo potesse minimamente significare preclusione alla discussione degli altri emendamenti, e che la Presidenza — la quale in questo caso è sovrana — rispose che preclusione non v'era.

Debbo, peraltro, richiamare alla coerenza la maggioranza della Commissione, la quale poc'anzi era d'accordo sul sistema secondo il quale discutere questi emendamenti. (*Dissensi dal tavolo della Commissione*)

BIANCO. Semmai, quello dell'onorevole Alessi; ma non tutti e quattro!

FRANCHINA. L'onorevole Starrabba di Giardinelli è assente; ma è stato proprio lui a proporre una discussione unica su tutte le questioni relative al limite, salvo poi a porre in votazione i vari emendamenti a seconda della loro radicalità. E noi abbiamo accettato tale criterio, perché lo abbiamo ritenuto esatto.

Comunque la maggioranza della Commissione non avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di preclusione, anche se convinta della serietà dell'argomento, perché al riguardo c'era un deliberato della Presidenza; ed io penso che, anche quando la persona fisica del deliberante fosse stata quella del vice Presidente, per coerenza, perché era già stata data ad un deputato la garanzia che il suo emendamento sarebbe stato sottoposto all'Assem-

blea, ovviamente questa garanzia avrebbe dovuto ugualmente rispettare anche la persona fisica diversa del Presidente. Ora è stato proprio l'onorevole Cipolla che, in occasione di una specifica, troppo zelante, richiesta da parte dei presentatori degli emendamenti, aveva deciso. Mi sembra, quindi, che l'eccezione di preclusione, anche sotto questo profilo procedurale, non abbia motivo di sussistere.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, io mi rivolgo alla Signoria Vostra che deve giudicare sulla eccezione di preclusione contro l'emendamento Napoli-Castrogiovanni ed altri, e mi riferisco specificatamente a questo emendamento perchè ritengo che ciascun deputato — gli onorevoli D'Antoni, Alessi e gli altri presentatori — debba difendere il suo, e perchè è anche possibile che Ella possa ritenere che vi sia preclusione in rapporto a qualche emendamento e non ad altri.

Del resto, essendo io il primo firmatario, spetta a me difendere il nostro emendamento ed è per questo che avevo domandato al..... successore di Basilio Puoti.....

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. No, il successore è lei! (Si ride)

NAPOLI. Allora devo dire che io non credevo possibile che un giurista avesse potuto ritenere precluso il nostro emendamento. Siccome, però, il bisogno rende capaci di tutto, ho sentito anche rispondere in senso affermativo!

La discussione ha, dunque, uno stringato sapore giuridico. Tuttavia, non posso esimermi dal ricordare che, allorquando abbiamo votato l'articolo 18, tale questione mi venne prospettata. Io non ritenevo che potesse venire avanzata eccezione di preclusione al nostro emendamento all'articolo 18; tuttavia, l'onorevole Cortese, forse prevedendo che un giorno il collega Franchina avrebbe sostenuto prima una cosa e poi quella contraria e che l'onorevole Papa D'Amico avrebbe affermato quello che ha affermato oggi, è venuto a ventilarmi l'ipotesi di una futura eccezione di preclusione. Ho insistito nel mio punto di vista, ribadendo che preclusione non ce n'era e che, se, per ipotesi fosse stata avanzata, avremmo potuto richiamarci agli atti parlamentari ed accertare che, in sede di discussione dell'articolo 18, l'Assem-

blea si era già pronunciata contro ogni preclusione. Questo racconto, che può avere importanza solo per un richiamo alla lealtà, non avrebbe più valore alcuno, ove si riconoscesse che le deliberazioni già prese dall'Assemblea non comportano alcuna preclusione alle nuove deliberazioni che in materia vengono proposte.

Ed allora, ritornando alla questione, Basilio Puoti (cioè io), che si è preoccupato anche delle parole, desideroso che questa onorevole Assemblea usi nelle sue leggi la formulazione migliore, fa osservare che, contrariamente a quanto l'onorevole Papa D'Amico ha affermato, il termine « scorporo » nell'articolo 11 non è stato usato, come non lo è stato in nessun altro articolo. Devo, anzi, aggiungere che, quale nuovo Basilio Puoti, mi sono premurato di non usare questo termine in alcuno dei nostri emendamenti. Comunque, l'articolo 11 non parla di « scorporo » né di conferimento; l'articolo 11 stabilisce soltanto che, a titolo di sanzioni, viene espropriata al proprietario inadempiente agli obblighi di trasformazione la parte eccedente i 150 ettari di terra di cui sia proprietario, ed autorizza l'E.R.A.S. o i consorzi di bonifica ad eseguire, in luogo e per conto dell'inadempiente, le trasformazioni ed i miglioramenti della parte rimanente.

ALESSI. Badi che, se non dice: « Ente per la riforma agraria in Sicilia », Montemagno voterà contro!

NAPOLI. Infatti, nei miei emendamenti, ho adoperato la dizione: « Ente per la riforma agraria in Sicilia »!

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. In sede di Commissione si cambiò la parola « scorporo » in quella di « conferimento ».

NAPOLI. Caro onorevole Papa D'Amico, abbia la amabilità di seguirmi, perchè spero di persuadere anche lei.

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. Ed io sono pronto a farmi persuadere. Mi sono limitato soltanto a rilevare una insattezza: fu la Commissione a sostituire alla parola « scorporo » l'altra « conferimento ».

NAPOLI. Io non lo so, questo.

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. Siamo stati proprio noi a fare i « Basilio Puoti ».

NAPOLI. Tu, però, citando l'articolo 11, hai parlato di « scorporo ». E questo termine non esiste nell'articolo 11.

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. E' stato un *lapsus*.

NAPOLI. A ciascuno il suo diritto di autore!

V'è stata, peraltro, una ragione per non usare la parola « scorporo », ed è che noi non volevamo che la riforma avesse luogo soltanto attraverso il sistema dello scorporo. Non può, dunque, muoversi alcuna eccezione di preclusione originata dall'articolo 11 già approvato poichè tale articolo si limita a stabilire che colui il quale non trasforma è punito, così come nel codice penale è stabilito che chi commette una rapina va in galera. La galera per chi non trasforma è la riduzione della sua proprietà. L'articolo 18, invece, non parla di sanzioni; come ha ricordato l'onorevole Castrogiovanni neanche il sottotitolo dell'articolo 18 parla di sanzioni, ma dell'obbligo del conferimento (anche in questo articolo la parola « scorporo » è stata sostituita dall'altra « conferimento »). In sostanza, si vuole, a questo punto, soltanto dire che « La proprietà terriera « privata compresa nel territorio della Regione, che acceda la estensione massima risultante dall'applicazione degli articoli seguenti, è soggetta al conferimento straordinario con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni che seguono. »

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. Continua.

NAPOLI. Non posso continuare perchè è finito. C'è il punto!

Fra gli « articoli seguenti » e fra le « disposizioni che seguono » c'è un articolo 18 bis che abbiamo già votato, il quale stabilisce che la quota di conferimento è determinata in base ad una percentuale. Che cosa chiediamo noi? Che si voti un altro articolo 19 bis, il cui sottotitolo dice: « Limiti di estensione nelle zone latifondistiche ». Sarebbe posta, in sostanza, in un primo articolo la regola generale relativa a tutta la superficie terriera della Sicilia, e nel successivo una eccezione riguardante una determinata zona di essa. Nè vi è un riferimento al tipo dell'azienda; è considerata soprattutto la zona in cui quel tipo di azienda esiste; si tratterebbe, quindi, di una eccezione alla norma generale che abbiamo già votato nell'articolo 18 bis.

Allora io chiedo: il legislatore ha il diritto

di prevedere nella sua legge una eccezione ad una norma di carattere generale? Gli è precluso, dopo avere stabilito che il conferimento straordinario avviene a norma di « articoli seguenti », inserire una disposizione che prevede un limite alla proprietà terriera posta in una particolare zona, solo perchè tale disposizione sancisce un criterio diverso da quello previsto nell'articolo che pone la regola generale relativa a tutto il territorio dell'Isola?

Questa è, poi, anche una questione di merito. Dobbiamo sapere se abbiamo o non abbiamo il diritto di imporre un limite al latifondo; dobbiamo sapere se ci presenteremo bene al mondo, che ha sentito parlare da cento anni del latifondo, non intervenendo, anzi proteggendo il latifondo; ma dobbiamo soprattutto accettare se, avendo noi fatto riferimento agli « articoli seguenti », alle « disposizioni che seguono », abbiamo il dovere di limitarci al criterio previsto in un solo articolo, non potendo, secondo una erronea interpretazione, prevedere una eccezione per una determinata zona della Sicilia e per un tipo di coltura nella zona determinata. Ma questo è assurdo. Ha ragione Castrogiovanni quando afferma che, se non lo facessimo, violeremmo la Costituzione, perchè come sapete, onorevoli colleghi, nell'articolo 44 della Costituzione l'ex Ministro del bilancio senatore Einaudi, oggi Presidente della Repubblica, volle contemperare... (Commenti) Signor liberale Papa D'Amico, non ti interessa Einaudi?

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. Facevo un commento a bassa voce, non volevo interrompere.

NAPOLI. Ma tu interrompi così garbatamente!

L'articolo 44 della Costituzione, come dicevo, stabilisce, fra l'altro, che la riforma fonciaria verrà contemperata alle esigenze delle varie regioni e delle zone agrarie. Questo concetto è stato introdotto nell'articolo 44 in seguito alla approvazione di un emendamento in questo senso, proposta dal senatore Einaudi. Chissà mai — io mi domando — che cosa avrà voluto dire la Costituzione parlando di esigenze delle varie regioni e fissando una differenziazione a seconda delle zone agrarie. Anche il ministro Segni — che si oppone alla nostra riforma agraria, e perciò non vuole farci determinare il limite del latifondo, specifica ed autentica cancrena della nostra economia ru-

rale, cui abbiamo il dovere di provvedere — anche lui è contro l'articolo 44 e, quindi, contro la Costituzione!

Chiedo scusa, signor Presidente, se nella enunciazione di questa proporzione mi sono rivolto più al collega Papa D'Amico che a Vostra Signoria da cui dovrà pervenire il giudizio sulla preclusione. E' stata la mia foga nel sostenere la tesi che mi ha spinto a questo ed ho discusso con tanta animazione appunto perchè richiamato dall'attenzione del collega onorevole Cortese, ci siamo allora molto preoccupati di evitare che si potesse un giorno, anche per solo sapore polemico, eccepire da alcuno con una speranza di successo questa preclusione che assolutamente non esiste.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, persiste in me la sensazione che non sia opportuno suddividere la nostra discussione sul problema in esame. Una suddivisione, che avrei apprezzato in ogni altra circostanza, adesso non mi convince e non la condivido appunto perchè, come avevo premesso poc' anzi, l'importanza politica della votazione, cui spero giungeremo questa sera, è di così grande rilievo da richiedere che il problema venga considerato con organico criterio di sintesi, ai fini di una soluzione finale veramente completa. Poichè, però, come sembra, l'Assemblea è orientata verso una divisione, che sino ad un certo punto potrà spiegarsi nell'ambito del diritto — e questo mi sembra poco, perchè per tutto il resto, invece, è investito in pieno il nostro compito politico — anch'io mi adeguerò, relativamente all'emendamento da me presentato, a tale ordine di idee, appunto perchè gli argomenti addotti in favore della preclusione non sono validi, a mio modo di vedere, per tutti gli emendamenti presentati o, perlomeno, tali argomenti non hanno tutti lo stesso grado di validità rispetto ai vari emendamenti e di ciò, io ritengo, è convinto lo stesso Presidente della Commissione per l'agricoltura.

Gli argomenti addotti sono tre e si rifanno tutti a tre ordini di votazione, due delle quali positive ed una negativa. Io incomincierò dall'argomento relativo a quest'ultimo, in cui si proponeva una generica limitazione di superficie alla proprietà terriera. Vi sarebbe, quindi, una *res judicata*. Tale argomento è stato battuto in pieno, proprio rispetto alla sua for-

za polemica — a parte, quindi, la sua sostanza — perchè mi sembra evidente che tale *res judicata* non comporti alcuna preclusione, attiva o passiva, degli emendamenti sul limite della proprietà latifondistica.

Se, infatti, abbiamo votato in senso contrario ad alcuni emendamenti che avevano riferimento al limite della proprietà, da ciò non deriva automaticamente che abbiamo risolto il problema del limite, la cui portata e la cui configurazione poteva creare ed ancora dà origine a dissensi.

L'onorevole Montalbano, invertendo i termini di tale argomentazione, diceva: il fatto stesso che noi abbiamo finora votato su emendamenti ancora più restrittivi di quelli in discussione dimostra che non v'è preclusione.

Io non condivido né la prima argomentazione addotta dall'onorevole Papa D'Amico né la altra dell'onorevole Montalbano. Non è sulla base della avvenuta proporzione e votazione di altri emendamenti più restrittivi che può essere affermata l'ammissibilità degli emendamenti in esame. Chi ha votato contro, può averlo fatto perchè riteneva che taluni di questi emendamenti fossero effettivamente preclusi o assorbiti da votazioni precedenti, ed altri perchè, votando contro alcuni di essi, si riprometteva di votare in favore di emendamenti successivi.

Si è, inoltre, voluto avvistare un secondo argomento in favore della preclusione in quanto è stato disposto nell'articolo 18 già approvato. E' stato ribattuto in proposito, da parte di quasi tutti gli oratori che mi hanno preceduto — le ragioni di ciò non sono state, però, approfondate ed io, invece, intendo precisarle, appunto per evitare che tali ragioni vengano addotte successivamente da qualcuno dei sostenitori della preclusione — è stato sostenuto, dicevo, che la letterale disposizione dell'articolo 18 stabilisce sì una regola, ma ammette anche una eccezione parlando di « disposizioni che seguono ».

L'indicazione della pluralità intende dimostrare che le « disposizioni che seguono » non sono soltanto quelle contenute nell'articolo 18 bis, ma queste ed altre, sancite in uno o più articoli successivi. Ed infatti noi abbiamo già votato sull'articolo 19 e la Commissione ha proposto il testo dell'articolo 20 al quale alcuni deputati hanno già presentato emendamenti soppressivi o articoli sostitutivi ed aggiuntivi. Sono queste le « disposizioni che seguono ».

Una terza argomentazione è, infine, la se-

guente: la preclusione potrebbe sorgere (tale argomentazione, mi pare, è stata adottata dal collega Napoli) non quanto al carattere di eccezionalità degli emendamenti presentati, ma quanto al sistema che tali emendamenti prevedono.

Non vi è dubbio che le « disposizioni che seguono » possono prevedere tutte le eccezioni possibili, di ordine territoriale o qualificativo. Una cosa è indubbia: che, per la regola della « contraddizion che nol consente », non potrebbe votarsi una norma contraria ad un'altra votata precedetemente. Ebbene, la norma già votata pone soprattutto una affermazione di principio, ed una soltanto: noi non ammettiamo un limite assoluto, quanto al contenuto generale della legge, quanto ai suoi destinatari. Questa è la sola regola che abbiamo votato e ad essa non possiamo contraddirsi. Ogni qualvolta, però, non parleremo di generalità, di assolutezza, tutti i nostri emendamenti saranno pienamente legittimi, poichè non contrasteranno alla *res judicata*, al sistema adottato anche in campo nazionale e su cui ho più volte richiamato l'attenzione dell'Assemblea perchè in questo punto, e soprattutto in questo punto, si rivela il carattere eminentemente sociale della legge. I miei emendamenti non hanno soltanto un riflesso sociale, ma anche un carattere strettamente agricolo. Parlo di « miei emendamenti », perchè desidero che si discutano contemporaneamente il mio emendamento soppressivo dell'articolo 20 e lo emendamento aggiuntivo « eventuale » ad esso, allo scopo di togliere ogni equivoco e per evitare che si riproduca la confusione originata in sede di discussione dell'articolo 11 bis. I miei emendamenti si riferiscono esclusivamente alle zone del latifondo, di cui sono diretti alla liquidazione; tali emendamenti, anzi, vogliono costituire, nel processo di liquidazione prospettato gradualmente e mirabilmente nel titolo primo e secondo della legge, una precauzione legislativa, o addirittura delle vere e proprie mine a scoppio ritardato, le quali valgano a demolire le remore massive o massiccie, che si potrebbero frattanto frapporre all'attuazione della legge, al conseguimento cioè di quei compiti che noi tutti con tanto entusiasmo ci siamo prefissi. Questi emendamenti, insomma, non hanno carattere di generalità, perchè sono diretti esclusivamente alle zone del latifondo, e parlo di « latifondo » al singolare, perchè la nozione politica, la nozione

sociale, ha più importanza dei « latifondi », al plurale. I miei emendamenti, dunque, non hanno carattere di generalità, non hanno neppure carattere di assolutezza, perchè fanno salvi i margini vivi, operanti ed elastici per tutta la restante parte della proprietà terriera; essi stabiliranno un termine, un limite rigido, solo ad un tipo di proprietà, esistente in una zona particolare, la zona del latifondo, cui si riferiscono, cioè a quelle estensioni di terreno coltivato secondo criteri latifondistici.

V'è, infine, l'ultimo argomento che a me è parso più serio. L'ho affermato in conversazioni private, l'ho affermato con un certo calore anche in Assemblea. Ha poca importanza richiamarsi a quanto è già avvenuto, alle precisazioni qui date dalla Presidenza circa la esistenza o meno di una preclusione; simili discussioni precedenti, che potebbero avere qualche importanza nei contratti tra privati, non ne hanno alcuna in una assemblea legislativa, così come non può avere importanza la opinione espressa per caso da un giudice o da un avvocato in un giudizio, il cui momento principale è la volontà di giustizia da conseguire mediante l'attuazione della legge, volontà di giustizia che prescinde dai motivi momentanei o transitori. Non ha importanza onorevole Presidente, che Voi abbiate già detto, in seguito alle mie interruzioni o alle interruzioni di altri, che l'avvenuta votazione dell'articolo 18 non comportasse pregiudizio per i successivi emendamenti aggiuntivi. Preclusione non ce n'è obiettivamente, non perchè ci siamo scambiate le nostre opinioni in proposito.

Assai più delicata è, però, la questione dello articolo 11, nel corso della cui discussione io richiesi ripetutamente, sia al Governo che alla Commissione, se la votazione sull'articolo 11 potesse originare o meno preclusione per gli emendamenti successivi all'articolo 18. Nè la Commissione nè il Governo manifestarono la loro opinione, onde io ed altri colleghi del mio settore abbiamo votato contro quel tale emendamento all'articolo 11 e, per malaugurata sorte, non mi si permise di sostenere validamente la opportunità di abbinare la discussione di tale emendamento all'articolo 11 con questi altri miei o quella di sospendere la discussione di tale emendamento e rinviarla a quando si sarebbero discussi quelli all'articolo 18. Tutto quello che riuscii a fare si ridusse ad una forma di protesta, purtroppo improduttiva di effetti, perchè la Presidenza

dichiarò che ormai si era in votazione e non mi consentì neppure una dichiarazione di voto perché, tra l'altro, venne chiesta la votazione per scrutinio segreto. Se, però, l'articolo 11 genera, come è probabile, una preclusione, essa non può intendersi riferita al tipo degli emendamenti di cui trattasi, ma a qualche particolare di essi.

Parlo degli emendamenti in genere, per motivi che si potrebbero facilmente dedurre; in quanto, cioè, l'articolo 11 formula l'ipotesi che subito dopo lo scorporo i proprietari o agricoltori si trovino in possesso di tali estensioni terriere che se ne possano ulteriormente levare 150 ettari, per modo che si suppone che ne abbiano almeno un'ara più di 150: se « 150 ettari » deve rappresentare l'eccedenza, è fatale che il possesso deve rappresentare una quantità maggiore. Tutto ciò, però, non può originare preclusione per il mio emendamento all'articolo 20, quell'emendamento che è stato detto « eventuale » coordinato. Io non so quale sarà la sorte dell'articolo 20; ho già affermato, però, in Assemblea che, se l'articolo 20 non fosse stato soppresso, io avrei tramutato il mio emendamento da « eventuale » in « indizionato »; il che equivarrebbe a trasformare l'emendamento, in quanto, così come è scritto, non è sufficiente la dichiarazione che esso non è eventuale.

Il mio emendamento, oltre ad essere eventuale, nel senso che non può essere votato se non nel caso di sopravvivenza dell'articolo 20 — questa è la condizione denunciata a suo tempo — è, peraltro, anche coordinato col testo di tale articolo, perché nell'emendamento si fa riferimento testuale a coloro i quali si sono avvalsi del beneficio del « presente articolo » cioè dell'articolo 20 stesso.

E' evidente che togliere il carattere di « eventualità » di « coordinazione » significa ritrasformare e rimanipolare questo emendamento, per farlo vivere nella sua sostanza politica, nella sua vocazione, cioè secondo quanto vuol veramente significare, prescindendo dalle dizioni, dalle formulazioni, dall'eventualità e dal coordinamento con un articolo 20. In altre parole, il mio emendamento all'articolo 20 potrà operare nel caso in cui l'articolo 20 non fosse soppresso, non è precluso dall'articolo 11 che prevede il limite di 150 ettari, nonostante la coincidenza del limite di 150 ettari in esso previsto col limite di cui all'articolo 11, perché la sua applicazione, in definitiva, è limitata circa i destinatari a quegli stessi

i quali hanno potuto fruire del beneficio della esclusione del computo del reddito complessivo, a norma dell'articolo 20. Naturalmente, l'emendamento è di carattere più eccezionale; è meno generale e molto più particolare, quanto ai soggetti passivi, quanto cioè alla sua sfera di applicazione. Ed essendo, quindi, limitata la sfera di applicazione, la norma può contenere un rigore particolare quanto alla intensità dell'operazione che esso contiene e che determina.

E' questa, onorevoli colleghi, una anticipazione dell'articolo 20, che ritengo di dover fare all'Assemblea.

Io ho assunto, però, un altro impegno ed oggi lo ribadisco: qualunque saranno le sorti e dell'articolo 20 e di questo mio emendamento all'articolo 20 così come è profilato, io sosterrò, come ho già sostenuto, il principio del limite della proprietà latifondistica, e lo sosterrò, naturalmente, con tutte le precauzioni, con tutti gli accorgimenti, che si rendono necessari perché esso operi con serietà e con decisione e non incontri *handicap* di alcun genere nelle nostre votazioni precedenti. Ma questo risulterà nella discussione sul merito.

In questo momento, una cosa a me sembra chiara ed a me preme affermare: l'emendamento, come è proposto, non può assolutamente essere soggetto alla eccezione di preclusione avanzata dall'onorevole Papa D'Amico; questa preclusione, se può peraltro riferirsi ad altri emendamenti, non lo può assolutamente al mio, il cui eccezionale carattere di rigore dovrebbe essere applicato ad una sfera così ristretta di soggetti passivi, da potersi ritenere accettabile; si ammetterebbe, cioè, che alla proprietà latifondistica venga imposto un limite di 150 ettari, in quanto i soggetti che dovrebbero subire tale limitazione sono un numero assai ridotto e sono coloro che l'articolo 11 ha definitivamente individuati.

Per i motivi da me esposti io ritengo che l'eccezione di preclusione dovrà essere avanzata, emendamento per emendamento, o almeno che il Presidente dovrà decidere caso per caso.

Ed io ritengo, torno ad affermarlo ancora una volta, che il mio emendamento non ricade in alcuno dei motivi di preclusione avanzati dall'onorevole Papa D'Amico.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedendo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, vorrei sottoporre a vostra Eccellenza la opportunità di una breve sospensione della seduta perchè si possa compiere un più attento esame del problema.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sospensione sulla preclusione? Semmai, sulla trattazione di merito. Prima il Presidente decide e poi, eventualmente, suspendiamo.

PRESIDENTE. La Presidenza avverte la necessità di sospendere la seduta perchè gli emendamenti debbono essere esaminati uno per uno.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Io propongo la sospensione sia perchè il Presidente abbia il tempo di esaminare i singoli emendamenti, sia perchè possa esservi scambio di idee fra i deputati.

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' naturale!

POTENZA. E' decisa prima la sospensione? Si era già dato un ordine agli emendamenti in discussione. Io capisco la sua preoccupazione, principe Giardinelli!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 22,5*)

PRESIDENTE. La sospensione è stata abbastanza lunga; v'è da sperare che il tempo non sia trascorso invano.

Insiste la maggioranza della Commissione nella sua tesi in merito alla preclusione?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Insiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'eccezione di preclusione sollevata dalla maggioranza della Commissione, debbo dire che non c'è preclusione per nessuno degli emendamenti presentati.

Non v'è preclusione relativamente all'articolo 11 già approvato dall'Assemblea, perchè, successivamente all'approvazione di esso, la Assemblea stessa si è pronunziata su altri emendamenti nei quali si parlava di limite alla estensione superficiaria.

Non vi può essere preclusione in rapporto all'articolo 18 già approvato, perchè è vero che esso, nella formulazione in cui è stato approvato dalla Assemblea, stabilisce che il limite è in rapporto all'imponibile, ma questo

non esclude che possa esservi altro limite che possa conciliarsi con quello stabilito in relazione all'imponibile. E' vero anche che il limite di superficie è conciliabile con il criterio dell'imponibile e che in tutti gli emendamenti presentati non si esclude il sistema della tabella. Per esempio, nell'emendamento Ferrara si dice: « Per i terreni ad economia latifondistica, ove nell'applicazione delle percentuali di conferimento... »; di modo che non è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 bis. Nello emendamento degli onorevoli Nicastro, Franchina ed altri si dice: « Ove, per effetto della applicazione della tabella di scorporo... », facendo esplicitamente riferimento proprio all'articolo 18 bis. Anche nell'emendamento degli onorevoli Calajanni Pompeo, Semeraro ed altri si dice: « In ogni caso l'estensione di terreni di tipo latifondistico, che, per effetto della applicazione delle norme contenute nella presente legge... », con la quale formulazione si intende applicare la tabella dello scorporo e la disposizione dell'articolo 18 bis.

Quindi, noi possiamo senz'altro discutere gli emendamenti.

Comunico all'Assemblea che è stato presentato in questo momento il seguente articolo aggiuntivo a firma degli onorevoli Alessi, Cストrogiovanni, Caltabiano, Gallo Concetto, Barbera Luciano, Franchina, Napoli, Ferrara, Cacopardo e Faranda:

Art. 19 bis.

Limiti di estensione nelle zone latifondistiche.

« I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi che, a seguito dell'applicazione delle percentuali di conferimento, restituassero a ciascun proprietario, sono soggetti a conferimento straordinario a norma della presente legge per l'intera estensione eccedente gli ettari duecento.

Restano esclusi dalla superiore estensione:

- a) gli agrumeti;
- b) i vigneti;
- c) i terreni a coltura arborea ed arbustiva specializzata;
- d) i terreni irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile.

La disposizione di cui al primo comma non si applica a coloro che, a seguito dei conferimenti, rimangono proprietari di terreno per

una estensione che, comunque, non superi in tutta la Regione, sia in zone latifondistiche sia fuori di esse, gli ettari trecento, ivi compresi anche i terreni esenti da conferimento. »

ALESSI. Chiedo di parlare, per dar ragione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, egregi colleghi, non più con la quasi temuta preoccupazione, ma con altrettanta emozione quanto richiede l'evento che — ormai possiamo dirlo con certezza — stasera consacreremo con la nostra legge, io mi accingo, con il consenso dei miei colleghi di Gruppo, dei deputati della Democrazia cristiana, a illustrare l'emendamento che è stato ora letto dal nostro Presidente, e che, oltre che da noi, è sottoscritto da deputati di tutti gli altri gruppi di questa Assemblea. Non possiamo lasciare passare questo avvenimento senza un commento e senza un chiarimento, cioè senza la precisazione della portata politica e sociale che la votazione di questa sera ha per tutta la Sicilia, perché in essa si misurano, si giustificano e si celebrano tutte le ragioni della nostra autonomia.

Dicemmo già, sin dai primissimi giorni della nostra costituzione, che non è minimamente discutibile che il motivo principale di tutta la nostra vita è la nostra agricoltura, sono i nostri contadini. In questo campo, con maggiore pena che in ogni altro, sono risuonate le nostre lagranze per la depressione particolare della Sicilia, che è stata una causa di arretramento e di ristagno, oltre che economica anche morale, di molte parti della Sicilia. Le ragioni più notevoli di questa depressione erano in quel latifondo che questa sera, con la nostra votazione, noi avremo la garanzia di avere eliminato nella maniera più drastica. E' chiaro che in questa opera noi abbiamo dovuto procedere accordando i sentimenti con la ragione, e cioè temperando lo slancio di ognuno di noi con la prudenza che rende la legge attuale, buona, benefica per raggiungere i risultati storici che noi ci proponiamo.

Io avevo preparato i miei pensieri in modo particolare per i miei colleghi di gruppo. E devo dire che, perché cattolici, oggi ci sentiamo vicini in questa nostra battaglia con i cattolici di tutte le classi: non solo i contadini cattolici, ma anche gli operai cattolici, gli uomini del ceto medio cattolici, ed anche i pro-

prietari che cattolicamente intendono la proprietà, seguono questa votazione con tanta attenzione perché oggi noi concludiamo un lungo travaglio, una lunga fatica in loro rappresentanza...

NAPOLI. Non facciamo queresimali! Facciamo la legge! (*Si ride*)

ALESSI ...così come altri colleghi degli altri gruppi la concludono in rappresentanza degli uomini che allineano nei loro raggruppamenti politici. Per questo motivo non vedo, caro Potenza, le ragioni della tua ilarità; se poi mi devi obbligare ad aprire una parentesi...

POTENZA. Non ho interrotto menomamente.

NAPOLI. Sono stato io ad interrompere.

ALESSI. Allora, chiedo scusa. Le ragioni di questo nostro emendamento sono di ordine morale, di ordine giuridico ed anche di ordine economico. Ai colleghi che lo sanno e lo vogliono ricordare, agli altri che per caso lo ignorassero, ma soprattutto alla nostra popolazione, non possiamo tacere, in questo momento, noi che siamo i rappresentanti dei cattolici dell'Isola, che l'aspirazione al limite della proprietà terriera è una aspirazione antichissima, che trova le sue radici nella parola che è comune a tutti e non si specifica, quella del Vangelo, che è alla fonte della professione politica dei cattolici.

Forse, prima ancora dei cattolici delle altre parti dell'Europa, avevano parlato in questo senso quelli italiani. Io, stasera, avevo raccolto dei pensieri del Tommaseo, il quale, esponendo, proprio alla vigilia del processo di unificazione d'Italia, il pensiero dei cattolici, aveva sottolineato come, donando la libertà, si sarebbe avuta la ricchezza, e come, seminando la giustizia, si sarebbe ottenuta la pace.

Ebbene, il Tommaseo, aveva dichiarato terribile la questione della proprietà; e, dopo aver premesso che non era possibile una concezione democratica che non fosse fondata sulla religione, aveva concluso, su questo punto, che era il punto spinoso di contraddizione, che « la vera nostra possessione è quella prota cacciata onestamente, con le nostre forze di qualunque specie esse siano, onde gli acquisti di proprietà per via di successione non concedono diritti anteriori a quelli del Gover-

« no ». Ed a proposito del limite della proprietà, aveva scritto: « Quando le cose occupate eccedono i limiti delle umane facoltà, sicchè il possessore per mantenerne il possesso si stancherebbe o si corromperebbe, quando la utilità della cosa occupata si converte in danni, l'occupazione è delitto. L'uomo non possiede in proprio se non le facoltà dell'anima sua e del corpo, ma le deve al Creatore e di poi ai genitori e poi ai benefattori e di quel tanto che resta in proprio non può occuparsi del tutto. La misura della proprietà di ognuno vale per i beni esteriori, perchè, se della mente e del corpo può fare un uso notevole, molta potrà essere la ricchezza inutile a lui o agli altri; nociva già non è più normalmente la proprietà tutelata dalla nostra religione. La condizione della proprietà è la virtù che ci insegna a non esserne tenaci detentori, e a farne magnanima donazione. » Cioè la proprietà intesa in un senso giusto non è la proprietà cristallizzata, mortifera, ma quella dinamica, in cui si impone il cervello, la volontà e la moralità dell'uomo, sacra per i precetti della nostra religione. Ogni altra proprietà che va fuori delle possibilità e della facoltà di lavoro dell'uomo non è una proprietà che la Chiesa cattolica ha mai difeso. E' questa la motivazione morale che impegna la credenza e che spiega l'attività politica dei cattolici relativamente al limite di proprietà.

E qui avrei dovuto richiamare tutto il discorso di Paolo D'Antoni ed anche il mio pensiero, esposto proprio sulla scia degli scolastici, che avevano precisato che per la Chiesa cattolica la proprietà non si estende alla essenza delle cose, cioè non è dispositiva delle finalità ultime insiste nelle cose, ma è limitata dall'uso e dalla convenienza del regime economico momentaneo. Avrei dovuto ripetere le parole di D'Antoni, ma avrei dovuto anche spiegare che, nonostante io condividessi in pieno tutta la sua formulazione, non mi fu possibile, per la richiesta della votazione a scrutinio segreto da parte della sinistra, di motivare il mio pensiero, contrario solo alla conclusione della sua proposta. Esso aveva carattere di generalità assoluta non solo quanto ai destinatari, ma anche quanto al contenuto, laddove è condannata quella proprietà che sia in una posizione statica e non dinamica né evolutiva e che non si offre alla creazione di quel ceto patrocinato da Paolo D'Antoni.

Questa nostra è la battaglia contro il lati-

fondo; però, non contro quella parte di esso in cui l'incremento del lavoro è costato sacrifici e costituisce l'orgoglio migliore dell'agricoltore siciliano, ma contro il latifondo che ha asservito economicamente e moralmente una parte sanissima della nostra popolazione e che forse si estende al di là dei tre quinti del nostro territorio.

Per lo stesso motivo, pur avendo anch'io proposto un emendamento all'articolo 20 che limitava a 150 ettari la proprietà che io chiamavo di tipo latifondistico, cioè classificabile come compresa nella zona del latifondo, mi trovavo d'accordo sul limite proposto da D'Antoni, ma non sulla qualificazione da lui sostenuta. Abbiamo dovuto insieme capire che lo impeto del nostro sentimento doveva contemporarsi necessariamente con la saggezza della legge, con la coerenza legislativa. E le votazioni precedenti avevano, in un certo senso, precluso a noi la possibilità di restare in quel limite, onde tutti, di qualsiasi settore, sentivamo l'esigenza che quel limite venisse imposto al latifondo; ed in ciò si può ritrovare il carattere di novità della nostra legge e soprattutto la necessità del nostro istituto autonomistico. Inoltre, dovevamo necessariamente superare il numero di 150 consacrato dall'articolo 11 per definire la quota sanzionatoria contro i non adempienti alla legge di trasformazione, poichè quell'articolo implicava necessariamente che la disponibilità dei terreni a coltura estensiva anche in zone latifondistiche, dopo lo scorporo o l'espropria, fosse di misura più larga di quella che si avrebbe con un limite di 150 ettari.

Oggi, onorevoli colleghi, ci apprestiamo alla votazione non in una atmosfera di contrasti, ma di consensi; e questo lo possiamo registrare con emozione, perchè in tutte le vicende che hanno impegnato il nostro istituto e la sua storia noi non abbiamo fatto mai questioni di colore politico, di prestigio o di propONENTI, ma ci siamo legati indissolubilmente alle ragioni ideali, politiche e sociali della nostra missione; per questo sorse e rimase vitale il nostro istituto. Possiamo essere ben felici di questo, perchè stasera, votando insieme e confondendo insieme i nostri voti, non saremo né sinistra né centro né destra, ma la Sicilia intera nel suo antico volto. (Vivissimi applausi dal centro)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che, a mio avviso, con questo emendamento che è stato proposto non si risolve certamente il problema della terra in Sicilia, non si viene incontro in modo definitivo a quelle che sono le aspirazioni profonde delle masse dei contadini per una modifica strutturale dell'Isola veramente sensibile sotto gli aspetti economici e sociali. Non vi è dubbio, però, che, in via di principio, specie se riferito al clima generale della nostra legge, questo emendamento rappresenta un avvio...

NAPOLI. A Dio?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*.un avvio...

NAPOLI. Ho tanto sentito parlare di Dio, che...!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*.un avvio verso quella limitazione che, in prosieguo di tempo e di lotte, permetterà veramente di stabilire, con una ulteriore riduzione del limite sul piano di un diverso equilibrio, una maggiore giustizia sociale.

AUSIELLO. Bene!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Per queste ragioni, quindi, di carattere contingente, senza che con ciò siano in alcun senso pregiudicati o comunque modificati i principi che ho qui affermato, quando ho presentato ed ho sostenuto i miei emendamenti — che ho presentato e sostenuto, non per cambiarli poi in un mercato di idee, ma perché li ritengo indispensabili per la risoluzione del problema, così com'è — ...

ALESSI. Onorevole Cristaldi, non abbiamo fatto nessun mercato! Abbiamo trovato la via!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Rispondeva, onorevole Alessi, al collega ed amico onorevole Russo: non dico che qui si è fatto un mercato...

ALESSI. Sarebbe, in ogni caso, un mercato a favore dei contadini.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. ...ma ripeto che l'emendamento che avevo proposto rispondeva perfettamente alle mie idee e alle esigenze dei contadini secondo le mie idee. Tenuto conto di ciò, e dopo questo chiari-

mento, vorrei fare una osservazione di natura tecnica ed una chiarificazione di carattere procedurale. La questione di natura tecnica è la seguente: in questo articolo 19 bis è detto: « I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi... ». Che cosa vuol dire « qualificati in catasto come seminativi »? Secondo lo spirito che dovrebbe informare questa disposizione di legge, questa enunciazione vorrebbe caratterizzare uno stato culturale in un ambiente economico-agrario. Ma, se questo è il concetto, devo rilevare che la classificazione in catasto di un seminativo non si identifica con esso, in quanto, per la maggior parte, i terreni a coltura estensiva nelle zone del latifondo non sono classificati come terreni seminativi, ma come pascolo, come incolto produttivo, etc.. Ed allora, quale è il significato di questa limitazione? Ci riferiamo ad un accertamento che si riflette tecnicamente sull'idea che vogliamo affermare e infine vogliamo raggiungere? O vogliamo porre una limitazione che non ci consenta di pervenire adeguatamente al fine che vogliamo conseguire?

Un'altra questione devo esaminare, e in questo mi rivolgo alla Presidenza. Noi, con questo emendamento, abbiamo fatto un'eccezione per gli agrumeti ed i vigneti. Perchè poi non sorgano delle eccezioni di preclusione, vorrei precisare che questa esclusione riguarda esclusivamente i terreni che sono considerati in questo articolo ai fini di cui all'articolo stesso.

Ritengo, pertanto, che poi non si dovrà venire a dire, quando parleremo dello scorporo e delle sanzioni relative allo scorporo, cioè dei metodi generali di prelievo della proprietà fondiaria, che, avendo noi ammesso qui questa esclusione, questa si intende riportata per implicito a quello che è il sistema di applicazione della legge in relazione alla tabella e allo scorporo che noi faremo.

Ho chiesto questi due chiarimenti soprattutto ad esclusione di ogni mia responsabilità di carattere tecnico e di carattere politico.

Dichiaro che voterò favorevolmente a questo articolo, e ciò perchè ritengo che esso, senza creare quella che, specie secondo le mie aspettative, potrebbe essere una profonda rivoluzione strutturale nell'economia agraria della Sicilia, vuole costituire, quanto meno, il principio per un ulteriore progresso verso una profonda ridistribuzione della proprietà

terriera, che permetterà veramente ai contadini di potere trasformare la terra di Sicilia.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Mi sarei aspettato, onorevoli colleghi, che alla lettura di questo articolo, frutto di lunghissimo lavoro e di lunghe trattative, con le quali si concluse, sotto un certo aspetto, la soluzione di una grave questione, che trascende il problema della terra e il problema sociale visto dal punto di vista economico delle classi, ma assurge ad un significato sociale di ben altra grandezza, avessimo un po' pensato tutti, anche gli scontenti, ad elevare il tono della nostra discussione. Pertanto, io non vorrò parlare né per i cattolici né per gli acattolici né per gli atei né per i quaresimalisti.

ALESSI. Non potresti parlare per i cattolici; non te l'hanno dato questo mandato!

NAPOLI. Desidererei parlare e parlo per tutti quei cittadini che, mossi da diversi punti di vista e sempre da ragioni sentimentali, morali e sociali, hanno combattuto per tanti e tanti anni la suprema battaglia di non predicare l'odio fra gli uomini, ma una riforma delle cose, acciocchè la riforma delle cose potesse mutare la vita sociale degli uomini. (Commenti) Noi ci richiamiamo alla discussione generale. Non possiamo dire di avere raggiunto, caro Cristaldi, la perfezione. Non vogliamo dire che anche noi, modesti appartenuti, abbiamo contribuito a realizzare questo sogno. Ma bisogna riconoscere che già abbiamo raggiunto quello che la civiltà italiana centralizzata non ha saputo raggiungere in sessanta anni, e cioè abbiamo messo il dito su quella che è, a prescindere da ogni considerazione di terra e di portafoglio, e dal punto di vista della civiltà e dell'etica sociale, l'autentica piaga sociale dell'Isola, ed è la preminente ragione della inferiorità perlomeno di questa parte occidentale della Sicilia. In queste condizioni, signori colleghi, è già per noi una grande soddisfazione avere trovato una larga comprensione in tutta l'Assemblea. Noi ci siamo battuti per tante parole, per tante virgolette, per tante questioni linguistiche. Ma qui bisogna non attaccarsi più alle parole. Bisogna compiacersi di questo autentico successo che caratterizza la nostra attività legislativa, nella quale ci siamo trovati uniti

per risolvere un grave problema, e per prendere una risoluzione decisiva che darà vita e civiltà alla nostra terra. (Approvazioni)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, coerentemente alle dichiarazioni da me fatte in sede di discussione generale, devo confermare che questo disegno di legge, all'infuori delle norme che sono state approvate nel primo e nel secondo titolo, e che riguardano gli aspetti più elevati e cioè gli aspetti produttivistici, mi lascia perplesso. Io debbo dirvi che a questi due primi titoli noi abbiamo aderito con la convinzione che l'uomo economico della Sicilia dedito all'agricoltura saprà assolvere i suoi doveri e venire incontro alla soluzione dei problemi sociali ed al miglioramento della nostra economia agraria.

Purtroppo, debbo notare che, dopo l'inizio della discussione del terzo titolo, questa Assemblea si è orientata in un modo tale — mi sia consentito dirlo — che non ci è possibile capire, in definitiva, quello che si vuole.

Prima ancora di passare all'esame del titolo terzo del disegno di legge, si è già operato, con l'articolo 11 che è stato approvato, un primo scorporo, sotto forma di sanzioni. In quell'articolo, infatti, si è stabilito che, nell'ipotesi in cui un proprietario non dovesse adempiere agli obblighi della trasformazione, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia procederà all'espropria della parte non trasformata dei terreni di proprietà dell'inadempiente eccedente gli ettari 150. Ecco un primo scorporo, che è stato fatto prima ancora che si parlasse dello scorporo principale. Non si è parlato ancora dello scorporo principale e ci preoccupiamo che qualche cosa possa rimanere al proprietario. Ora, al primo ed al secondo scorporo se ne vorrebbe aggiungere un terzo, dicendo che, nell'ipotesi in cui, nella zona latifondistica, dovesse rimanere al proprietario una estensione di terreno superiore ai 200 ettari, questa eccedenza debba pure essere sacrificata in danno del proprietario.

Dichiaro, pertanto, che sono contrario a questo articolo aggiuntivo, anche se esso è stato proposto dalla maggioranza e concordato da diversi gruppi, ed invito ancora una volta l'Assemblea a considerare che, se deve

essere fatto del bene per i lavoratori agricoli, questo bene non può dipendere che da un solo fattore: l'aumento del reddito di lavoro. Nessuno può illudersi che la concessione di terreni in proprietà possa creare la ricchezza dei contadini.

Mi auguro, quindi, che l'Assemblea, qualunque sia il risultato di questa votazione, voglia tener presente che la nostra riforma agraria, anziché dare della polvere negli occhi illudendo il nuovo proprietario su un suo maggiore benessere, deve invece tendere al miglioramento ed all'incremento produttivo, da cui soltanto può derivare maggior lavoro, maggiore utilizzazione di mano d'opera, maggiore ricchezza per i nostri contadini.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra posizione è conosciuta dalla Assemblea; noi ci siamo battuti e ci battiamo per risolvere il problema dell'autonomia siciliana, che ha stretta aderenza con la soluzione del problema dei contadini. Io non ripeto qui quelli che sono stati i presupposti del mio intervento, ma ricordo solo che il problema fondamentale che noi abbiamo posto è quello della percentuale di proprietà contadina in Sicilia rispetto alla media nazionale. Su questo elemento di riferimento, intimamente legato agli articoli 11 e 18, noi abbiamo sviluppato una serie di concetti, dimostrando anche la necessità di un limite della proprietà, in modo che essa non vada oltre una certa estensione.

Ci siamo battuti per un limite di 100 ettari e abbiamo fatto intendere all'Assemblea che cosa significa questo limite per i contadini siciliani, che in definitiva, sono la categoria direttamente interessata alla soluzione di questo problema, la categoria che rappresenta la forza del progresso siciliano. Abbiamo detto che con un limite di 100 ettari saremmo arrivati ad espropriare all'incirca 270mila ettari, con un limite di 150 ettari si sarebbe diminuita questa espropriazione, e così di seguito.

Oggi, questo emendamento, bisogna dirlo, noi lo accettiamo perché rappresenta un punto di convergenza, la possibilità di rompere il muro del latifondo siciliano, che è la palla di piombo al piede della Sicilia, che impedisce lo sviluppo delle forze produttive dei contadini. Che cosa rappresenta questo limite? Noi ci riferiamo a superfici condotte ad economia

latifondistica: una superficie complessiva che all'incirca abbiamo valutato a un milione e 500mila ettari in Sicilia. E' bene definire questo aspetto della questione, perché l'emendamento si riferisce alle zone latifondistiche.

Ebbene, che cosa si dà ai contadini, in volume, con questo emendamento? Certo, esso non appaga l'aspirazione dei contadini, non è un balzo avanti, come noi, avremmo voluto, verso quella perequazione di proprietà coltivatrice che si deve raggiungere se si vuole difendere l'autonomia, verso quella prima perequazione che avrebbe dovuto portarci a incrementare la proprietà contadina dal 20 al 33 per cento, espropriando almeno il 13 per cento della proprietà siciliana.

Ebbene, secondo i nostri calcoli, con questo emendamento si possono espropriare 90mila ettari e forse anche meno. Non è quello a cui aspirano i contadini, non è quello che potrà farci fare un balzo avanti; ma permetterà almeno di aprire una breccia nella barriera del latifondo.

Io vorrei chiarire alcuni aspetti dell'emendamento. Esso parla di zone latifondistiche. Noi abbiamo discusso molte volte di zone e regioni; l'articolo 44 della Costituzione parla di regioni e di zone agrarie. Ebbene, le zone agrarie in Sicilia, così come le ha definite il collega Caltabiano, sono cinquantacinque, suddivise in zone di montagna, collina e di pianura; ma il problema consiste in una diversa interpretazione e delimitazione di tali zone agrarie. Noi intendiamo riferirci a quelle zone che ricadono nelle sei regioni agrarie siciliane, che sono state definite tecnicamente anche da professori universitari di economia agraria: la zona agrumaria, che comprende tutto il litorale settentrionale della Sicilia, cioè tutta la fascia costiera del Tirreno e che poi gira vicino Messina e si affaccia sullo Jonio; la zona in cui sono prevalenti altre forme di coltura intensiva come l'oliveto, etc.; la zona del vigneto, che comprende la provincia di Trapani; la zona sub-tropicale, che comprende parte della Sicilia meridionale; la zona a coltura intensiva propriamente detta, che sta attorno all'Etna; ed infine, al centro la vera zona latifondistica, che indubbiamente si estende e penetra dentro le altre zone agrarie. Noi intendiamo votando questo emendamento, riferirci a questa zona latifondistica che va a saldarsi con tutte le altre zone agrarie; e ne abbiamo qui una pianta precisa. E' bene che noi qui, quando parliamo di zona la-

tifondistica, ci riferiamo soprattutto alle zone a coltura estensiva. Questo concetto deve essere chiarito, poichè è per questo che non si può definire perfettamente la regione latifondistica siciliana, per quanto sia facilmente visibile il carattere della conduzione latifondistica.

ALESSI. E' la zona in cui l'eccedenza estensiva supera la media regionale.

NICASTRO. Il latifondo non è definito giuridicamente, ma lo è tecnicamente; questo è stato il motivo per cui, quando abbiamo presentato il nostro emendamento all'emendamento Alessi, volevamo definire le zone latifondistiche in modo indiretto, perchè noi siamo del parere che non si può arrivare a definire la zona latifondistica se non per esclusione delle altre colture. Pertanto, pur aderendo all'emendamento Alessi, vorrei che fosse chiarito questo concetto.

Dopo questi chiarimenti, dopo aver precisato che vediamo in questo emendamento una convergenza di interessi intesa ad aprire una breccia e a spezzare il muro del latifondo che impedisce lo sviluppo delle forze del lavoro siciliano, dichiaro che aderiamo all'emendamento Alessi, perchè pensiamo che, successivamente, si possa estendere questa azione in modo da soddisfare le esigenze dei contadini siciliani, che non sono esigenze astratte, ma stanno a fondamento dell'autonomia siciliana.

ALESSI. Chiedo di parlare per mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Noi presentatori dell'emendamento abbiamo dimenticato di informare l'Assemblea che ci siamo reciprocamente impegnati a presentare un articolo che definisca legislativamente la zona latifondistica in base a criteri obiettivi e generali...

LO MANTO. Perchè non lo si fa prima?

ALESSI. Ci siamo impegnati a stabilire tutti gli elementi che contraddistinguono la proprietà latifondistica rispetto alla media produttiva della Regione.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Bisognerebbe pensarcì prima, non alla fine.

FERRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA. Signori colleghi, prendo brevemente la parola per dichiarare che voterò a favore di questo emendamento testè presentato, e per esprimere la mia intima soddisfazione per aver constatato che stasera gli sforzi dei singoli settori hanno portato ad una conclusione veramente concreta per la storia della nostra autonomia ed a un'assoluta concordanza di idee almeno sul punto centrale della riforma agraria. Questo, per me, è di grande soddisfazione.

Nel mio intervento in sede di discussione generale ebbi ad esprimere l'augurio che, come nei momenti più cruciali della nostra vita autonomistica questa Assemblea aveva sempre saputo ritrovare se stessa, anche per la riforma agraria si procedesse in unità di intenti. Questo si è realizzato ed anche questa sera l'Assemblea è all'altezza del suo compito storico. (Approvazioni)

BIANCO. Le grandi soddisfazioni sono quelle mute!

SAPIENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPIENZA. In perfetta coerenza con quanto ebbi a dichiarare nel mio intervento in sede di discussione generale, con quella lealtà e, soprattutto, con quella chiarezza che i colleghi della sinistra hanno imposto, esigendo una votazione aperta, comma per comma, perchè ognuno assumesse la sua responsabilità, io dichiaro di votare contro l'articolo proposto, constatando come quell'atmosfera euforica, permeata di commozione, richiamata dall'onorevole Alessi non esiste, se non come augurio nelle intenzioni dello stesso onorevole Alessi.

POTENZA. Il giardino dei ciliegi!

SAPIENZA. Infatti, l'unanimità che ha creduto di riscontrare fra centro e sinistra deve ancora verificarsi, perchè già qualche voce di sinistra, pur aderendo e pur considerando questa legge come un avvio, come un incamminarsi verso la soluzione del problema, ha manifestato motivi di rammarico che già rendono inconsistente questo accordo.

TAORMINA. Vuole fare il processo alle intenzioni; è una pretesa audace! (Animate commenti — Richiami del Presidente)

SAPIENZA. So affrontare, caro Taormina, anche la impopolarità quando devo essere leale con me stesso. Io vorrei augurarmi che la soluzione trovata possa essere e sia la vera e, più tardi, rammaricarmi dicendo di essere mancato a questo appello. Ma, per ora, voglio lasciare la mia coscienza tranquilla e serena. Su questo articolo io non ho illusioni, dal punto di vista tecnico; per istinto, avverto che quel limite contro cui parlai per me significa abbassamento e degradazione della personalità umana. Ecco perchè dico, con perfetta coerenza e col migliore augurio per la nobile fatica degli altri, di tutti i settori, che io ho il rammarico di non potermi associare a tanto entusiasmo.

LO MANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MANTO. Parlo a titolo personale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi sento di votare a favore perchè un momento fa l'onorevole Alessi ha dichiarato che, conseguentemente alla votazione di questo articolo 19 bis, deve, attraverso un altro articolo, essere definita la zona ad economia latifondistica, cioè devono essere specificati quali sono i terreni che costituiscono il latifondo siciliano. Quindi noi, ora votiamo qualcosa che ancora non abbiamo definito.

ALESSI. Ma la conosciamo tutti; ci abitiamo dentro; io a Caltanissetta e tu ad Enna!

LO MANTO. Rispondo subito all'onorevole Alessi: intanto, l'Assemblea deve votare su una cosa che non è definita e che deve essere definita in seguito. (Commenti)

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. E che si sente il bisogno di definire?

LO MANTO. Per quanto riguarda, poi, la terra che verrà denominata « latifondo » e che deve rappresentare, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Nicastro, quasi i tre quarti della terra siciliana...

DI CARA. Anzi, i quattro quinti!

LO MANTO. ...io debbo dire che il latifondo, il famoso latifondo di cui voi parlate, poteva esistere trenta o quaranta anni fa (Commenti ironici a sinistra), quando si vedevano estensioni vastissime di terreno lasciate incolte, estensioni dove la mano dell'uomo non poteva penetrare; oggi, però, il latifondo (in-

terruzione dell'onorevole Monastero) (onorevole Monastero, la prego di non interrompermi, mi lasci continuare) oggi la parola latifondo può avere una sola giustificazione, quella etimologica (nel senso, cioè, di grande estensione), ma non rappresenta la terra alla quale voi alludete e cioè quella terra dove la mano dell'uomo non arriva.

ALESSI. Se ci arriva, ci arriva male!

LO MANTO. Oggi, nel cosiddetto latifondo esistono macchine, attrezzi, concimazione chimica specializzata; oggi esiste il lavoro e il sacrificio di chi conduce quelle terre.

ADAMO IGNAZIO. E perchè facciamo la riforma agraria, allora?

LO MANTO. Per un principio di libertà, io vi dico che non posso votare l'articolo 19 bis perchè, onorevoli colleghi...

DI CARA. Perchè lei è amico degli agrari!

LO MANTO. Onorevole Di Cara, non mi stupisce la sua interruzione, sono abituato a ben altre cose.

Per un principio di libertà non posso votare l'articolo 19 bis, perchè il giorno in cui si sarà limitata la proprietà, si sarà impedito all'agricoltore proprietario di espletare tutta la sua attività. E' questa, una coercizione violenta dell'intelligenza e dell'attività dell'individuo!

TAORMINA. E l'intelligenza che c'entra?

LO MANTO. Come?

TAORMINA. Lei ha parlato di intelligenza... (Si ride)

LO MANTO. Mi faccia la cortesia, lei.

Quindi, per essere più precisi, io vi dico che il giorno in cui noi vorremmo limitare l'attività dell'individuo, avremo ucciso lo stesso individuo. La proprietà, per l'agricoltore, rappresenta quello che può rappresentare la professione per un medico o per un avvocato, e sarebbe, o signori, la stessa cosa se oggi, eliminando la proprietà, dicesse all'avvocato di difendere un numero limitato di cause in un determinato mese. (Commenti ironici a sinistra)

AUSIELLO. Ma che cosa dice?

LO MANTO. E' vero, o signori; per me, è questione di lavoro. La riforma si fa sempli-

cemente immettendo lavoratori, e il primo e il secondo titolo che abbiamo votato vi dà esattamente la prova di che cosa significa trasformazione, di che cosa significa intelligenza dell'uomo. La riforma è questione di lavoro, non è questione di annullamento della proprietà e, conseguentemente, di annullamento della personalità umana.

GUARNACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNACCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preso la parola per dichiarare che voterò favorevolmente all'articolo 19 bis. Votiamo a favore, pur essendo convinti che questo scorporo o conferimento non risolverà il problema dei contadini. (*Commenti*) I contadini avevano bisogno di ben altra terra; e, senza auspicare un altro sacrificio da parte dei proprietari, io vorrei formulare un augurio questa sera: che i signori liberatori, che ci hanno liberato dalle colonie, ci restituiscano quelle terre che sono state conquistate col sangue dei nostri fratelli e fecondate col sudore dei contadini. Questo è l'augurio che io formulo. (*Approvazioni - Commenti*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le svariate ed esaurienti dichiarazioni fatte in precedenza ed anche le definizioni date alla coltura estensiva ed alla economia latifondistica, mi rendono possibile essere breve, il che è necessario anche perché l'importanza dell'argomento impone una brevità incisiva.

Mi preme, però, mettere in evidenza la coerenza del Governo nell'avere proposto il limite tabellare e nell'avere voluto lo strumento della tabella, per la «tosatura» della proprietà siciliana. Ho già detto precedentemente che preferivamo il limite tabellare, ritenendolo relativo e non assoluto. Ho contraddetto coloro che volevano imporre dei limiti assoluti appunto perché riconoscevano che all'ambiente siciliano si addiceva di più il limite relativo. Ed anche stasera, nello accettare per conto del Governo questo emendamento, tengo a dichiarare che restiamo sempre nel limite relativo, in quanto le fasi sono due: l'una legata alla tabella e l'altra che interviene, e che ha un riflesso sulla estensione, relativamente alla

coltura, relativamente alla economia latifondistica. Quindi noi, questa sera, nello stabilire questo limite, non contraddiciamo il principio relativo alla tabella perché, in effetti, esaurita la fase del limite tabellare, entreremo in una fase di divisione delle unità fondiarie risultanti, per trarne la conseguenza che certe proprietà terriere non possono, se non a scapito della produzione, superare una determinata estensione. Con ciò ho già, quindi, manifestato il mio pensiero e la mia tesi circa l'estensione *optima curabilis*, giacchè da tutti è stato riconosciuto che nell'ambiente siciliano l'azienda a coltura latifondistica che può essere oggetto di attente cure è quella che non supera una estensione di 200 ettari. Dico questo per porre maggiormente in rilievo la coerenza che anche questa sera manteniamo nel votare questo emendamento.

Ma debbo mettere in evidenza soprattutto due finalità che con l'emendamento si soddisfano: la finalità ambientativa e la finalità produttivistica. Con l'emendamento noi abbiamo voluto riferirci all'ambiente siciliano, abbiamo, cioè, voluto constatare che coloro che hanno già trasformato i terreni, che hanno investito somme nei terreni, hanno bene meritato. Nel riconoscere ciò, troviamo ragione per premiare coloro che già la trasformazione hanno fatto, ma troviamo una ragione per incitare coloro che la trasformazione debbono iniziare. Quando diciamo che la proprietà terriera che è migliorata viene esonerata da questa restrizione, noi facciamo un riconoscimento nei riguardi di coloro che hanno trasformato e, implicitamente, incitiamo coloro che debbono iniziare la trasformazione.

Abbiamo così compiuto uno sforzo ambientativo; abbiamo dato caratteristiche tutte siciliane a questa legge, giacchè abbiamo voluto vedere la realtà terriera siciliana, abbiamo voluto considerare la terra migliorata, per la quale non occorreva imporre una limitazione, ed abbiamo, invece, voluto considerare la terra che aveva maggiormente bisogno di avere imposto un limite. E' questa la ragione per cui, fin dall'annuncio di questo emendamento fatto dall'onorevole Alessi, io ebbi a dire che un limite relativo di questo genere, che si riferisse tanto alle condizioni del suolo quanto alla tabella, avrebbe potuto trovare accoglimento da parte del Governo, come lo trova stasera.

Sono veramente lieto che, in perfetta coe-

renza con quella che era la finalità unica ed esclusiva di questa legge, e cioè la finalità produttivistica, la finalità di migliorare fino alla ultima zolla il territorio siciliano, questa sera si voti questo emendamento, che farà sì che tale finalità verrà veramente conseguita.

Sono date storiche quelle che ha segnato questa Assemblea: quella del 7 giugno, presentazione del progetto governativo; quella dell'8 luglio, in cui si è stabilito che in questa sessione venisse trattata la riforma agraria; quella del 27 ottobre, in cui è stato approvato quell'articolo 11 che dice parole decisive in merito alla trasformazione; è una data storica quella di stasera, perchè ci metterà in condizioni di poter dire che, attraverso l'attuazione di questa riforma, presentiamo la Sicilia come una unità fondiaria in parte trasformata e già migliorata e in parte in condizione di poter essere oggetto di attenta cura, il che è quanto noi vogliamo.

Cosa vogliamo conseguire, se non la trasformazione del latifondo, o meglio dei terreni ad economia latifondistica? Male ha fatto l'onorevole Lo Manto a dire che l'Assemblea non ha ancora trovato quella definizione, che sarà stabilita in un articolo seguente, con la quale si daranno spiegazioni agli ispettori ed a tutti coloro che dovranno attuare la riforma secondo quanto noi già sappiamo.

La coltura estensiva è una economia latifondistica che purtroppo conosciamo come scarsa di investimenti, di viabilità, di produzione foraggera, che si presta poco all'assorbimento della mano d'opera e all'insediamento della popolazione rurale in campagna. Dopo questa spiegazione, io credo che anche l'onorevole Lo Manto potrà essere d'accordo nel volere che con questo emendamento si costituiscano delle unità fondiarie, le quali abbiano una estensione di 200 ettari, estensione notevole, riconosciuta la più adatta per la buona coltura.

Quanto alla valutazione del rendimento, al quale qualcuno ha voluto accennare, non occorre che io dica che di esso, ai fini dello scorpo, si tiene conto perchè motivo principale resta la produzione, perchè attraverso la produzione si avrà un migliore tenore di vita di questo popolo siciliano.

Questi punti ho voluto riaffermare, per mostrare la perfetta coerenza del Governo nello accettare l'emendamento anche in riferimento all'altro emendamento proposto per la cessione dei terreni eccedenti il limite. Questo limite lunghi dall'essere un elemento mortificatore,

sarà indubbiamente vivificatore, stimolerà la produzione e provocherà in Sicilia quel risveglio che noi tutti auspichiamo. (Applausi dal centro)

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Mentre precedentemente ho parlato a nome della minoranza della Commissione, in questa occasione particolare, per quanto riguarda lo articolo 19 bis sui limiti dell'estensione delle proprietà latifondistiche, parlo a nome della maggioranza della Commissione, perchè la Commissione si è divisa, riguardo a questo articolo, in tre correnti: alcuni colleghi si sono astenuti, tre hanno votato contro (e si sa chi sono, perchè l'hanno dichiarato), quattro sono stati favorevoli all'articolo 19 bis. Quindi, non parlo in questo momento a nome del mio Gruppo (in questo senso mi associo a quello che ha detto l'onorevole Cristaldi), ma a nome della maggioranza della Commissione, creata-si in questa occasione.

Desidero precisare che, secondo la maggioranza della Commissione, quanto è detto circa la esclusione degli agrumeti, dei vigneti, dei terreni a coltura arborea e irrigua dotati di canalizzazione, si riferisce esclusivamente all'articolo 19 bis e non pregiudica ulteriori articoli che saranno discussi in seguito. Per quanto riguarda la eccezione fatta dal collega Lo Manto (che non sia ancora definito in che cosa consista la economia latifondistica), penso che noi lo sappiamo, ma che è bene che si precisi nella legge attuale. Quindi potremo o nel titolo terzo stesso o nelle disposizioni finali — forse sarebbe meglio nelle finali — precisare in che cosa consiste l'economia latifondistica, in modo che non ci sia alcun dubbio al riguardo. Anche noi teniamo a che non ci sia dubbio sull'economia latifondistica e giustamente è stato rilevato anche dall'onorevole Alessi, oltre che dall'onorevole Lo Manto, che dev'essere ben chiarito nella legge che cosa si intende per economia latifondistica.

Concludo, dicendo che la maggioranza della Commissione ritiene che questo articolo 19 bis sia idoneo a risolvere almeno come indirizzo i due punti essenziali: l'elemento produttivistico e l'elemento sociale. Per questa ragione, la maggioranza della Commissione è favorevole a questo articolo 19 bis.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Per la minoranza della Commissione, che sono lieto di rappresentare in questa occasione (*commenti ironici*), debbo dichiarare che siamo contrari all'articolo 19 bis, sia perchè tale articolo è contrario allo spirito produttivistico cui si ispira la legge, sia perchè, attraverso il sistema tabellare basato sul reddito medio, che nelle zone latifondistiche è molto basso e consente scorpori maggiori, si poteva provvedere benissimo alla eliminazione del latifondo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo aggiuntivo 19 bis Alessi ed altri, di cui do nuovamente lettura:

Art. 19 bis.

Limiti di estensione nelle zone latifondistiche.

« I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi che, a seguito dell'applicazione delle percentuali di conferimento, residuassero a ciascun proprietario, sono soggetti a conferimento straordinario a norma della presente legge per l'intera estensione eccezionale gli ettari duecento.

Restano esclusi dalla superiore estensione:

- a) gli agrumeti;
- b) i vigneti;
- c) i terreni a coltura arborea ed arbustiva specializzata;
- d) i terreni irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile.

La disposizione di cui al primo comma non si applica a coloro che, a seguito dei conferimenti, rimangono proprietari di terreno per una estensione che, comunque, non superi in tutta la Regione, sia in zone latifondistiche sia fuori di esse, gli ettari trecento, ivi compresi anche i terreni esenti da conferimento. »

ALESSI. Chiediamo la votazione per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, dichiaro di votare a favore dell'emendamento al quale ho modestamente collaborato.

Questa nostra legge, con questo articolo diventa una ragione di autentico orgoglio per l'Assemblea regionale siciliana. Aggiungo ancora che ora possiamo attendere sereni che il signor Segni tenti di penetrare nell'Isola per imporre la sua riforma. Noi gli possiamo rispondere, per la prima volta, che il bene in Sicilia viene da noi e che il male in Sicilia viene dal difuori.

Signori colleghi, altri, evidentemente, avranno delle amarezze, ma saranno una minoranza. Però desidero dichiarare, nel momento in cui voto a favore di questo articolo, che non desidero che si compia ingiustizia nei confronti di coloro che posseggono terreni in zone latifondistiche; pertanto, dichiaro sin d'ora di sottoscrivere e votare l'articolo aggiuntivo, che successivamente sarà sottoposto a questa Assemblea, mediante il quale la differenza tra le risultanze tabellari della riforma agraria e questo regime di maggiore durezza nei confronti della zona latifondistica non può e non deve significare da parte dei deputati di questa onorevole Assemblea, una lotta al latifondista, ma una lotta contro il latifondo, la cui scomparsa costituirà una premessa necessaria perchè buona parte della nostra Isola riprenda la sua prosperità.

L'articolo 19 ter, che sarà subito dopo posto in votazione, avrà finalità similari a questo e consentirà che i proprietari possano alienare la quantità eccedente i 200 ettari in base alla legge sulla piccola proprietà contadina.

Con questa intesa e con questo orgoglio, io voterò a favore dell'articolo 19 bis.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, a norme del Gruppo parlamentare monarchico, rifacendomi alle dichiarazioni conclusive del mio intervento in sede di discussione generale, dichiaro di votare contro l'art. 19 bis, in quanto, essendo esso contrario ai principi produttivistici, non risponde pienamente a quella funzione sociale che noi abbiamo auspicato in questa riforma. Invero, il concetto restrittivo della limitazione della proprietà è stato prospettato in forma puramente politica, mentre è stato trascurato

l'aspetto, ripeto, produttivistico e sociale, in base al quale noi abbiamo sempre sostenuto che chi coltiva la terra e la sa coltivare non deve avere una limitazione né alla sua proprietà né a quella dei suoi, mentre chi non coltiva la terra o non la sa coltivare può esserne privato totalmente.

In questo emendamento noi non vediamo rispettato questo concetto produttivistico; aggiungiamo ancora che si sarebbe, in certo qual modo, potuto aderire parzialmente al concetto informatore dell'emendamento, se si fosse posto un limite di 300 ettari all'unità aziendale; ma non possiamo accettare il limite complessivo di 300 ettari alla proprietà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non è così.

BENEVENTANO. Per questi motivi noi voteremo contro e voteremo contro anche in considerazione del concetto della sociologia cattolica invocato dall'onorevole Alessi, il quale non so come possa conciliare questa concezione restrittiva della proprietà con la libertà umana. (Commenti ironici dal centro e dalla sinistra)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo 19 bis Alessi ed altri. Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Romano Fedele.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Romano Fedele.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ausiello - Barbera Luciano - Bevilacqua - Borsellino Castellana - Cacopardo - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosenzino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero -

Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Semeraro - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Rispondono no: Ardizzone - Beneventano Bianco - Cacciola - Castiglione - Lo Manto - Marchese Arduino - Sapienza - Starrabba di Giardinelli.

Si astengono: Papa D'Amico - Ricca.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sull'articolo 19 bis Alessi ed altri:

Presenti	67
Astenuti	2
Votanti	65
Favorevoli	56
Contrari	9

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Conseguentemente all'esito della votazione testè svoltasi, s'intendono superati gli altri emendamenti che hanno formato oggetto della presente discussione.

Comunico che gli onorevoli Castrogiovanni, Cacopardo, Barbera Luciano, Bevilacqua e Romano Fedele hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 19 ter.

« I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, provvedano entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge ad alienazione a norma della legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti la estensione di 200 ettari soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati, per la corrispondente parte, dal conferimento medesimo. »

Voci: A domani!

PRESIDENTE. Sarebbe il completamento dell'articolo testè approvato.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ma richiederebbe una lunga discussione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si era rimasti d'accordo che sarebbe stato discussso questa sera stessa. (*Animata discussione nella Aula*)

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Abbiamo chiesto la sospensione; che si metta in votazione la sospensione!

POTENZA. Chiediamo la sospensione ed il rinvio a domani.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si deve discutere...

COLAJANNI POMPEO. Per imporre la volontà della maggioranza!

D'AGATA. Sono colpi di mano questi, signor Presidente Restivo!

PRESIDENTE. La maggioranza sarà quella che sarà!

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Ove si ravvisi una necessità, una urgenza particolare, potremmo anche continuare. Ma, evidentemente, quando dalla mezzanotte di questa sera si rinvia a domani, è chiaro che domani, la prima cosa che dovremo discutere è l'articolo aggiuntivo. E' chiaro che non ci saranno remore. Noi già sappiamo che è un problema di fondo, che concerne una questione importantissima sulla quale ci dovrà essere una lunga discussione. Possiamo affrontarla a quest'ora con la prospettiva di lavorare, senza che vi sia una particolare ragione di urgenza, fuori di ogni ragionevole orario? Ora, se dobbiamo autoflagellarci per poi presentarci con i segni del martirio, possiamo anche farlo; ma a me pare che, in definitiva, non ne guadagni né l'Assemblea nel suo complesso e nemmeno la sostanza della discussione che dobbiamo fare su questo argomento di grande importanza. Pertanto, signor Presidente, io formalmente chiedo, a nome del mio Gruppo, il rinvio a domani.

FRANCHINA. Signor Presidente, il primo articolo che si discuterà sarà il 19 ter.

COLAJANNI POMPEO. Onorevole Presidente, se vuole, prendiamo un impegno formale; ma mi pare che non ce ne sia la necessità. E' chiaro che domani discuteremo per primo questo articolo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei, se l'Assemblea può usarmi la cortesia di seguirmi con attenzione, far presente — affinchè poi non si dica che facciamo dell'ostruzionismo — che la questione di cui all'articolo che ora si vorrebbe porre in discussione è talmente grave e così largamente connessa con tutto il resto del sistema della legge che la discussione non durerà pochi minuti, ma ore. Bisognerà, infatti, considerare tutte le parti della legge che concernono la questione della validità degli atti compiuti ai fini delle alienazioni valide e non valide, agli affetti dell'indennizzo e della enfeusis; bisognerà considerare la legge nel suo complesso, perchè essa non può esser fatta a spizzico, ma deve essere organica. Quindi, anch'io sono del parere che, per la stessa serietà della discussione, si debba rinviare la seduta a domani con l'impegno di discutere ampiamente e meditatamente, domani, questo argomento; ciò non pregiudicherà assolutamente né gli interessi di alcuno né la condotta della discussione, anzi sarà un bene per la discussione.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritenevo veramente che, dopo una seduta nella quale si è raggiunto un accordo su un problema di tanta importanza quale il limite alla estensione della proprietà latifondistica, si dovesse, forse perchè alcuni si pentono di avere avuto « di gloria un breve fallo », dare a questa seduta una conclusione che veramente non è edificante. E' mezzanotte...

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. E lei si preoccupa dell'ora?

POTENZA. Onorevole Romano, stia tranquillo; lei di queste cose non se ne occupa mai e interviene solo per polemizzare. Mi preoccupo perchè siamo arrivati alla mezzanotte e co-

loro che hanno seguito la discussione, fra i quali sono anch'io, hanno lavorato per sette ore su un problema importante e non facile. Mi preoccupo principalmente perchè non vi è niente nell'emendamento aggiuntivo che abbia una urgenza tale da dover essere discussa questa sera. C'è soltanto la volontà di una certa maggioranza di imporre la sua opinione. Se qualcuno verrà a questa tribuna a dire una ragione convincente, per la quale si debba discutere questa sera, a mezzanotte, e non domani, noi, che siamo esseri ragionevoli, che facciamo l'opposizione con serietà e siamo legati alle possibilità al punto di aver rinunziato al nostro limite di 100 ettari per accettare il vostro limite di 200 ettari (quindi, vedete quanto la nostra opposizione è parlamentare, concreta, ragionevole, costruttiva), saremmo disposti ad accettare ed a continuare fino a domani. Ma ci si dia una ragione plausibile, una ragione seria, della necessità di continuare questa sera questa discussione, perchè, francamente, nessuna finora ne è stata data.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare a domani la seduta.

(*Non è approvata*)

TAORMINA. Incredibile, quanto eroismo!
(*Clamori e proteste a sinistra*)

POTENZA. Darò io un tema di discussione: i 135 contadini di Leonforte che sono in galera da tanti anni! Parliamo di questo, liberiamoli! Questo è un argomento serio, non quello che voi pretendete! E' la prepotenza organizzata! Liberate i contadini arrestati; questo è urgente, perchè stanno chiusi in galera ingiustamente! E' una vergogna! Questo sì che è urgente!

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Dato che è stata respinta la proposta di rinviare a domani la seduta, non c'è dubbio che ne possiamo fare un'altra: perlomeno quella di sospendere la seduta per due ore per avere la possibilità di cenare. Abbiamo pure il diritto, dopo dieci ore, di andare a ristorarci un poco; cosa che si è fatta sempre, ovunque, anche alla Camera ed al Senato. Questo propongo perchè, come ha detto il collega Nicastro, tutto il Blocco del popolo interverrà nella discussione; non

c'è, quindi, dubbio che passeranno altre quattro, cinque ore e che non è possibile stare qui senza un intervallo di due ore per cenare. Propongo, quindi, che, perlomeno, la seduta sia sospesa per due ore, se non si vuole rinviare a domani con l'impegno di tenere anche due sedute nello stesso giorno.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, io credo che la ragione di questa resistenza e di questa insistenza non sia dovuta né alla necessità di andare a cena né alla stanchezza, perchè noi dimostriamo con le lunghe sedute di essere instancabili. Credo che, perlomeno, la parte che insiste sia molto preoccupata per il tempo che si impiega per la discussione di questa legge, che è gravosa e ponderosa, ma che indubbiamente dura più di quanto sia da attribuire alla sua gravità. E allora credo che si possa venire incontro alle esigenze di coloro che sono giustamente preoccupati (anche in rapporto ad altre leggi, a quella del bilancio ed alla stessa legge di riforma agraria dello Stato) per il tempo che si perde, proponendo di sospendere naturalmente, la seduta a mezzanotte, ma di prendere impegno di tenere due sedute al giorno per far sì che si possa completare l'esame di questa legge in quei termini di tempo che tutti desideriamo. Allora il problema non è di sapere se dobbiamo andare a pranzo o no, se dobbiamo stare fino a mezzanotte o alle due, ma di preoccuparci del problema centrale. Iniziando domani puntualmente, potremo guadagnare qualche ora e lavorare meglio, perchè in due tempi. Questa proposta viene da uno di coloro che desidererebbero avere libere le ore antimeridiane e perciò è maggiormente da considerare. Proprio chi avrebbe bisogno delle ore antimeridiane è compreso della necessità di accelerare i lavori.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, perchè non decide lei?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma se abbiamo già votato di continuare questa sera!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea (anche se questi richiami, in genere, possono, alle vol-

te, avere sfumature di cattivo gusto e, quindi, io li evito sempre) sul fatto che, di fronte a un complesso di attività legislative veramente imponente, da svolgere nei prossimi giorni e mesi, vi è anche la necessità di soddisfare esigenze fondamentali della vita della Regione; per cui occorre evitare un intralcio alla attività dell'esecutivo, che darebbe luogo anche ad un facile alibi politico di fronte alle proteste che così generosamente fanno alcuni deputati dei vari settori della Assemblea. Di fronte a questa esigenza di urgenza, che sottolineo, sia per quanto concerne la discussione in corso sia per le altre leggi che riflettono problemi vitali, io vorrei che, qualunque sia l'orientamento particolare dei vari settori, l'Assemblea si impegnasse ad ultimare con sollecitudine la discussione del disegno di legge sulla riforma agraria (cioè, soprattutto dopo una discussione così ampia per cui il parlare di tentativi di restringere il dibattito sarebbe veramente una ingenuità), venendo incontro alle esigenze dei contadini siciliani; al fine di affrontare, poi, gli altri temi su cui il Governo richiede la delibera dell'Assemblea per avere la forza e la possibilità di svolgere il mandato che l'Assemblea stessa gli ha conferito.

FRANCHINA. Questa è una idea esatta; ma doveva sorgere proprio a mezzanotte?

RESTIVO, Presidente della Regione. Si trovi, allora, un mezzo per cui questa esigenza venga ad essere soddisfatta.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Ci rendiamo conto della necessità che questo progetto di legge di riforma agraria sia approvato al più presto ed abbiamo il massimo piacere che questa esigenza si realizzi al più presto

possibile. Siamo d'accordo che domani si tengano due sedute: una antimeridiana ed una pomeridiana. Evidentemente, il sabato se ne terrà una soltanto.

VERDUCCI PAOLA. Facciamo sempre due sedute, anche la domenica.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Ne gli altri giorni la seduta si può iniziare alle ore 16 e può durare fino alla mezzanotte. In tal modo si farà celermente perché non c'è dubbio che gli articoli fondamentali, che erano quelli del limite dello scorporo, sono stati superati. Tutti gli altri articoli sono d'importanza molto relativa, direi quasi secondaria o di natura procedurale, così che andremo avanti molto celermente. Quindi, ritengo che, stando in seduta dalle quattro del pomeriggio fino alla mezzanotte, potremo, entro pochi giorni, arrivare all'approvazione definitiva di questo disegno di legge di riforma agraria che tutti vogliamo sia approvato al più presto. Insisto nella proposta che domani si facciano due sedute, sabato una soltanto e che da lunedì le sedute durino dalle quattro del pomeriggio alla mezzanotte.

PRESIDENTE. Per contemperare le varie esigenze prospettate e data l'ora tarda, la discussione è rinviata a domani alle ore 10, per poi proseguire nella seduta pomeridiana.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 0,5 del giorno 10 novembre.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo